

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1120

EMENDAMENTI

**Da articolo 1
a articolo 3**

VOLUME 1

10 novembre 2013

S 1120-*quinquies*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art.1-*bis*

1. All'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2-*ter*, sono aggiunti i seguenti:


"2-*quater*. Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova applicazione con riguardo alle cariche detenute in imprese o in gruppi che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione e quelle nelle imprese appartenenti al medesimo settore.

2-*quinquies*. Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova altresì applicazione con riferimento alle cariche detenute negli istituti di credito cooperativo di cui al D.Lgs. 385/1993 e quelle detenute nelle società:

- (i) che partecipano al capitale sociale degli stessi istituti di credito cooperativo;
- (ii) nelle quali gli stessi istituti di credito cooperativo, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 codice civile;
- (iii) nelle quali le società di cui al paragrafo (ii) che precede detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 codice civile.

2-*sexies*. Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova ulteriormente applicazione con riferimento alle cariche detenute nelle società che partecipano al capitale sociale degli istituti di credito cooperativo di cui al D.Lgs. 385/1993 e quelle detenute nelle società nelle quali le stesse detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 codice civile."

PANIZZA, ZIN, PALERMO



1.0.1


EMENDAMENTO

Art.2


Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2 bis "Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, di cui al comma 8 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono rivalutare la contribuzione su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad almeno il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di rivalutazione, tenuto conto anche dei rendimenti realizzati degli investimenti. Gli enti citati adottano le delibere di modifica ai propri regolamenti, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.509 del 1994." .

MARINELLO



2.1



AS 1120

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

3-ter. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 46 bis, comma 1, lett. g), del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.134, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 3 bis, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2013 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

3-quater. Hanno diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accREDITARE sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

3-quinques. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.»

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 90 milioni di euro per l'anno 2015 e 120 milioni di euro per l'anno 2016.

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI


2.2

Art. 2.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. " A decorrere dall'anno 2014 le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori effettuate dall'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di cui all'articolo 5 comma 12 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 comma 10 bis del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 108 della legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO



Relazione

L'emendamento, senza apportare alcun maggiore o nuovo onere a carico della finanza pubblica, al contrario prevedendo un sicuro risparmio e un miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione di controllo, con conseguente contenimento della spesa nel relativo settore, ha l'obiettivo di rendere stabile e permanente il servizio delle visite mediche di controllo domiciliare a carico dei lavoratori, istituito con decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e che viene svolto dai medici compresi nelle liste speciali ad esaurimento di cui all'articolo 5, comma 12, e s.m.i. dello stesso D.M., annoverando, pertanto, la relativa spesa, in quanto produttiva, tra quelle obbligatorie.

2.3


Art. 2.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Il comma 17 bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

"17 bis. Per le aziende agricole colpite dagli eventi indicati al comma 15 bis o che si trovano in grave crisi economica a causa delle avverse condizioni di mercato, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi sulla base di criteri fissati con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze."

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO




2.4

Art. 2.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. "Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, di cui al comma 8 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono rivalutare la contribuzione su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad almeno il tasso di capitalizzazione di cui all' articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di rivalutazione, tenuto conto anche dei rendimenti realizzati degli investimenti. Gli enti citati adottano le delibere di modifica ai propri regolamenti, da sottoporre all' approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.509 del 1994."

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, COMPAGNONE, NACCARATO, Mario
FERRARA, BILARDI



2.5

Relazione

Il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche ed assistenziali - introdotto con la legge 8 agosto 1995 n. 335 - ha determinato, nei quasi venti anni dalla sua entrata in vigore, uno squilibrio cronicizzato tra le risorse straordinarie (che il più delle volte le forme gestorie annualmente accumulano) e il valore delle prestazioni erogate.

La inutilizzabilità delle risorse eccedenti la corretta e sostenibile gestione e l' inesistenza di strumenti normativi che legittimano una retrocessione del vantaggio agli iscritti che contribuisco a formarla verrebbe in parte mitigata dall' emendamento che si propone, volto a riconoscere ai montanti individuali una rivalutazione non più limitata al solo tasso di capitalizzazione. In questo modo, se sostenibile per le singole forme gestorie, queste potranno rivalutare i montanti individuali con un tasso maggiore di quello della capitalizzazione garantita, a tutto vantaggio della prestazione pensionistica ed assistenziale futura.

Il correttivo che si propone di disciplinare va, quindi, nella direzione di correggere il limite, eccessivamente cautelativo, voluto dal legislatore del 1995, non è più rispondente alla attuale realtà previdenziale influenzata in modo sistemico dai riflessi di una crisi finanziaria ed economica ormai cronica.

Il sistema contributivo per il calcolo delle prestazioni pensionistiche, poi, disciplina il montante individuale quale somma della contribuzione soggettiva che annualmente il libero

professionista versa al proprio Ente di previdenza maggiorata della rivalutazione riconosciuta dalle singole Casse ed Enti di previdenza. Il montante così ottenuto viene a sua volta rapportato ad un coefficiente di trasformazione proprio dell'età del pensionamento, così da determinare il quantum della prestazione.

Ma la vera stortura del sistema sta nel fatto che, la rivalutazione che le Casse ed Enti di previdenza possono eseguire al 31 dicembre di ogni anno su base composta, è limitata ad un tasso di capitalizzazione che a sua volta corrisponde alla mera variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale calcolata dall'ISTAT, cioè in base alla crescita della ricchezza nazionale.

Ed è proprio questa limitazione normativa che determina, specie nei casi sopra indicati nei quali le Casse ed Enti di previdenza hanno accumulato ricchezze in termini di riserve indisponibili, una ingiustizia sostanziale, non potendo agire in termini di maggior favore pensionistico per i liberi professionisti, essendo negata la possibilità di riconoscere sostanzialmente agli iscritti una parte di quanto hanno contribuito a accumulare.

Il focus centrale della presente iniziativa deve individuarsi nel parametro di capitalizzazione che, come è detto chiaramente nella legge, consiste nell'applicazione della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale; strumento convenzionale che, pensato in un'epoca dove il PIL medio aveva una crescita annua oscillante, e stimata in termini prospettici, tra l'1,5% e il 2,5%, aveva una propria ragion d'essere e un proprio valore intrinseco.

Da circa 5 anni, come è ben noto, la crisi del PIL in Europa in generale, in Italia in particolare, ha fatto emergere la debolezza di un siffatto parametro che, non risultando più congruo a garantire una corretta e realistica quantificazione dei futuri assegni, merita un elemento tecnico correttivo.

Tale elemento tecnico può essere individuato dallo svincolo dai tecnicismi matematici precedentemente impostati per finalità prevalentemente di omogeneizzazione fra sistemi pensionistici. E' utile ricordare come le rivalutazioni dei montanti contributivi per i prossimi cinque anni saranno dello 0,91 (tasso medio annuo composto) quindi molto prossimo al niente.

Il divario appare evidente, se immaginassimo di acquistare un BTP Italia di prossima emissione e di pari durata quinquennale, il cui rendimento medio annuo sarebbe del 4,15 / 4,00%. Pertanto, gli Enti di previdenza senza alcuno sforzo aggiuntivo potrebbero garantire agli iscritti una rivalutazione aggiuntiva pari al 3,24 / 3,09% in più. Ne trarrebbe beneficio, il "sistema Italia" e gli iscritti liberi professionisti perché le prestazioni pensionistiche future sarebbero più generose e quindi il tasso di sostituzione meno pesante. Attualmente il tasso di sostituzione medio atteso per un professionista con 42 anni di contributi, che ha iniziato 15 anni fa la propria attività (carriera professionale/reddituale media) e con Pil medio dell'1,5% anno sarebbe pari a 42% dell'ultimo reddito. Ciò si rivela contrasto con quanto contenuto nel LIBRO BIANCO - Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili - in materia di adeguatezza delle prestazioni previdenziali.

2.5


Art. 2.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

"17. Il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti."

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, NACCARATO, Mario FERRARA, BILARDI



~~Relazione~~

~~Il pagamento dei contributi INPS può essere consentito fino a sessanta mesi~~

2.6

Art. 2.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Le polizze assicurative di ogni tipologia alla loro scadenza non possono essere rinnovate con il metodo del tacito consenso.

NACCARATO, SCAVONE, COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, BIANCONI



2.7

Relazione

Nel decreto per lo sviluppo bis è previsto che tutte le polizze RCA Auto siano senza tacito rinnovo.

L'assicurato è libero di cambiare compagnia senza dover inoltrare alcuna comunicazione.

Sarebbe auspicabile che tale norma venisse estesa anche ai contratti di durata annuale di tutti gli altri rami, così come già avviene nei paesi più evoluti.

Per poter dare una valutazione corretta a tale estensione, occorre precisare che i rami che attualmente non godono di tale opportunità sono ormai percentualmente in misura ridotta rispetto a tutto il mercato assicurativo (poco più del 30%).

Infatti, il totale generale del comparto assicurativo (Euro 105.000.000.000=), ogni anno, è così composto:

Euro 69.000.000.000= si riferiscono a polizze nel comparto vita (che già godono di questa normativa);

Dei restanti 35.000.000.000 di euro, 17.500.000.000 si riferiscono a polizze RCA auto (per le quali il tacito rinnovo non sarà più valido)

Esistono poi polizze per le quali non è mai esistito il tacito rinnovo (trasporti, navi, ecc.).


Stiamo quindi parlando di polizze, sulle quali intervenire eliminando il tacito rinnovo, per circa euro 29.000.000.000.= di premi. per i seguenti rami: Infortuni-malattia-incendio ed elementi naturali-altri danni ai beni-R.C. generali-tutela legale

Art. 2.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-*bis*. Per il quinquennio 2014-2018 gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi gli Enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, nonché i fondi pensione di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005 devono riservare il 50% dei propri investimenti annuali all'acquisto di immobili di proprietà dello Stato, da gestire secondo modalità che ne assicurino l'ottenimento di un reddito, ovvero all'acquisto di titoli di Stato di durata decennale.

NACCARATO, SCAVONE, COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, BIANCONI



~~RELAZIONE~~


~~Gli enti di previdenza riservano il 50% dei propri investimenti annuali all'acquisto di immobili di proprietà dello Stato ovvero all'acquisto di titoli di Stato di durata decennale.~~

2.8

Emendamento AS 1120

All'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole "80 per cento" con le parole "70 per cento" e le parole "20 per cento" con le parole "50 per cento" .

Sen Comaroli 

Sen. Bitonci 

3.1



AC 1120

Legge di stabilità 2014

Emendamento

Art.3

All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: " 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord", con le seguenti: " 50 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 50 per cento nelle aree del Centro-Nord".

 Sen. Comaroli, Sen. Consiglio, Sen. Bitonci 

3.2

AC 1120


Legge di stabilità 2014

Emendamento

Art.3

All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord", con le seguenti: " alle regioni in maniera proporzionale all'ammontare della capacità contributiva di ciascuna regione".

Sen. Consiglio, Sen. Comaroli, Sen. Bitonci



3.3

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Articolo 3

All'articolo 3 comma 1, sostituire le parole: "per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196" con le seguenti: "3.400 milioni di euro per l'anno 2017, 6.500 milioni di euro per l'anno 2018, 6.500 milioni di euro per l'anno 2019, 6.500 milioni di euro per l'anno 2020, 6.500 milioni di euro per l'anno 2021, 6.500-milioni di euro per l'anno 2022 e 6.398 milioni di euro per l'anno 2023".

Aggiungere i seguenti commi:

1-bis "La legge di stabilità può rideterminare annualmente la quota delle risorse di cui al comma 1 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, fermo restando l'ammontare complessivo e l'anno terminale di iscrizione. Gli stanziamenti annuali sono interamente impegnabili a decorrere dal 1 gennaio 2014. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2023."

1-ter "Le risorse del Fondo sono ripartite, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica."

MILO - SCAVONE - AZZOLLINI

3.4

Milo



Atto Senato n. 1120

EMENDAMENTO

ART. 3

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 100 milioni di euro per l'anno 2014, 500 milioni di euro per l'anno 2015, 1.000 milioni di euro per l'anno 2016, 5.400 milioni di euro per l'anno 2017, 6.100 milioni di euro per l'anno 2018, 6.100 milioni di euro per l'anno 2019, 6.100 milioni di euro per l'anno 2020, 6.100 milioni di euro per l'anno 2021, 6.100 milioni di euro per l'anno 2022 e 6.300 milioni di euro per l'anno 2023. Le restanti risorse sono iscritte a bilancio a partire dall'anno 2019, sulla base di una valutazione in itinere sullo stato di avanzamento degli impegni assunti e degli interventi selezionati, da condurre mediante appositi meccanismi premiali.

1-ter. L'impiego delle risorse del Fondo è disciplinato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con apposite delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). In particolare, il CIPE dispone, con propria Delibera, i criteri di riparto delle risorse, i principi di programmazione del Fondo, le modalità di governance, sorveglianza e valutazione degli interventi, la definizione di eventuali meccanismi premiali. Tenuto conto dell'effettivo avanzamento della spesa, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

1-quater. Le iniziative legislative del Governo che dispongano riduzioni dell'entità della dotazione aggiuntiva, ovvero modifiche dell'arco temporale di impiego delle risorse, sono adottate previa intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In ogni caso, la dotazione del Fondo è esclusa da riduzioni lineari delle spese dei singoli Ministeri per tutto il periodo di programmazione di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. Gli stanziamenti annuali di cui al comma 1 sono interamente impegnabili a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2023.».

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

3.5

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 3

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario in termini di competenza, individuato ai sensi dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni, non sono considerate le spese effettuate a valere sulle somme attribuite ai sensi del presente comma. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, BULGARELLI

Castaldi

3.6

EMENDAMENTO

ART.3

Dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis) “Per favorire una migliore efficienza e rafforzare l'organizzazione ed il coordinamento delle funzioni relative alle politiche di coesione territoriale, l’Agenzia per la coesione territoriale, istituita ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n.101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi della collaborazione e dell’assistenza tecnica dell’Associazione nazionale patti territoriali e contratti d’area per lo sviluppo locale.”

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI



3.7



MOTIVAZIONE

La proposta emendativa che non prevede oneri per la finanza pubblica, prevede la possibilità di affiancare all'Agencia per la coesione e lo sviluppo, l'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale, la cui esperienza di oltre 10 anni nell'ambito della programmazione negoziata, con diretti collegamenti con le realtà produttive di sviluppo locale è dotato delle competenze idonee per sostenere e favorire l'organizzazione ed il coordinamento dell'Agencia.


3.8



Emendamento art 3

Al comma 3 dopo le parole "servizi di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti
"privilegiando l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica".

Tarquinio



3.8



Emendamento art 3

Al comma 3 dopo le parole "servizi di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti "*privilegiando l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica*".

Tarquinio

3.8

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è quello di favorire, nell'ambito del finanziamento degli interventi pilota, quelli legati al trasporto pubblico elettrico per la loro sostenibilità ambientale in termini di riduzione delle emissioni degli inquinanti in ambito locale. Infatti, il trasporto nelle città incide in maniera significativa sul totale delle emissioni dannose per l'ambiente e per la salute. Lo sviluppo della mobilità elettrica nel trasporto pubblico locale costituisce una valida soluzione a tali problematiche.



Emendamento art 3

Al comma 3 dopo le parole "servizi di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti **"impianti sportivi da e strutture da destinare a favore del superamento del disagio sociale"**.

Tarquinio



3.9



(AS 1120)

Emendamento art 3

Al comma 3 dopo le parole "servizi di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti **"impianti sportivi da e strutture da destinare a favore del superamento del disagio sociale"**.

Tarquinio

3.9

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è quello di favorire, nell'ambito del finanziamento degli interventi pilota, quelli relativi alla realizzazione degli impianti sportivi e quelli per strutture da usufruire per superare il disagio sociale.



AC 1120


Legge di stabilità 2014

Emendamento

Art. 3

All'articolo 3, comma 4, dopo le parole: " e il Ministero della salute," inserire le parole: " le regioni e gli enti locali".

Sen. Consiglio, Sen. Comaroli, Sen. Bitonci



3.10

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 3

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I risultati degli interventi pilota, nonché le risorse destinate ai medesimi interventi, sono pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio e resi disponibili in formato dati di tipo aperto".

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BULGARELLI



3.11

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. Al fine di completare il processo di riassegnazione delle risorse destinate ai patti territoriali ed ai contratti d'area per favorire il migliore e più rapido utilizzo delle risorse giacenti presso al Cassa Depositi e Prestiti, ANPACA provvede ad assistere, coordinare e presentare progetti materiali ed immateriali, nonché ad affiancare il Ministero dello sviluppo economico nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica, al fine di facilitare gli adempimenti dei soggetti responsabili sul territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.000;

2015: - 1.000;

2016: - 1.000.


SCALIA

3.12

AS 1120

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.183 sono assegnati 300.000 euro annui, per aiuti disposti, nei limiti "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, a favore delle piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che iniziano dal 1 gennaio 2014 una nuova attività economica con sede o unità locale operativa nel Comune di Campione d'Italia, con esenzione delle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta a partire dall'anno 2014, e con una riduzione dell'esenzione nella misura del 20% annuo per i periodi di imposta successivi.»

PIZZETTI, AUGELLO

Pizzetti

3.13


Art. 3.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Per l'attivazione, in collaborazione con le Università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla agenzia ICE per l'anno 2014.

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "764 milioni".

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO



3.14

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 3

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato ad interventi ed investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, da destinare al completamento e al potenziamento della medesima rete, nonché all'adeguamento e alla ristrutturazione di infrastrutture dismesse su cui è ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo».

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO



3.15

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Al comma 6, sostituire le parole: << 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni per l'anno 2016>> con le seguenti: << 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 150 milioni per l'anno 2016>>

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 1335 milioni>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 25.000;
 - 2015: - 25.000;
 - 2016: - 25.000.

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI

lax

3.16

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 3

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: " per il cinquanta " fino alla fine del comma, con le seguenti: "per il quaranta per cento, a Contratti di Sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo Convergenza e, per il restante sessanta per cento, a Contratti di Sviluppo in ambito turistico".

CASTALDI, SANTANGELO, PETROCELLI, GIROTTO

Castaldi

3.17

A.S. 1120
EMENDAMENTO
Art. 3

Al comma 6, dopo le parole "agricoli" aggiungere "ed ittici"

RUTA, BERTUZZI, GHEDINI RITA

Ruta

3.18

A.S. 1120 EMENDAMENTO

Articolo 3

Al comma 6 dopo la parola "agricoli" aggiungere le parole "e ittici"


Marinello *llh*

SCOMA *√*

GUALDANI *Guti*

MANCUSO *llh*

3.19



AS 1120


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)


EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 6, dopo la parola "agricoli" aggiungere le seguenti "ed ittici"

MARINO h. 

D'ONGHIA



MERLONI



3.20

AS 1120


Emendamento all'art. 3

Al comma 6, dopo la parola "*agricoli*" aggiungere le seguenti: "*e ittici*".

RUSSO

MOTIVAZIONE

Nell'economia ittica nazionale, i settori della trasformazione e commercializzazione sono quelli che necessitano di maggiori investimenti sia per la mancanza di risorse finanziarie, sia per l'incapacità delle imprese di pesca di fare rete ed usufruire di economie di scala. I contratti di sviluppo, finanziamenti agevolati per investimenti volti al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, potrebbero rappresentare il volano per una crescita dimensionale e qualitativa delle imprese ittiche nazionali. Per tale ragione si ritiene opportuno includere le produzioni ittiche nel contesto dei contratti di sviluppo finanziabili.



3.21

EMENDAMENTO articolo 3, comma 6

All'articolo 3, comma 6, dopo le parole "agricoli" aggiungere "ed ittici"

Amplificato (RUVOLO)
Amplificato (TARAVINO)
Amplificato (PERRONE)
Amplificato (DALLA FOR)

3.22



Emendamento articolo 3, comma 6

All'articolo 3, comma 6, dopo le parole "agricoli" aggiungere "ed ittici"



Sen. Anna Bonaiuto

Sen. CERONZI

Sen. MICO

Sen. MANAURI


3.23

EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 6 sopprimere le parole “, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell’Obiettivo Convergenza”

FLORIS, CARIDI



Si propone di estendere il finanziamento dei Contratti di Sviluppo su tutto il territorio nazionale, senza limitazioni geografiche.

3.24



A.S. 1120
Emendamento
Art. 3

All'articolo 3, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nella zona del Canavese, delimitata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una «zona a burocrazia zero». I percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa hanno ad oggetto la gestione informativa del procedimento dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), la semplificazione dei procedimenti, la creazione di una sede stabile di coordinamento tra gli sportelli unici e gli enti che intervengono nei procedimenti, l'organizzazione di modelli formativi per gli operatori e la redazione di linee guida applicabili in altri contesti.

6-ter. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 6-bis e 6-ter è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, 3 milioni di euro per il 2015 e 2 milioni di euro per il 2016.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia ridurre gli importi:

2014: - 5.000
2015: - 3.000
2016: - 2.000

LEPRI, MALAN, VITELLI, ALLASIA, DE PETRIS, ESPOSITO Stefano, RIZZOTTI, ZANONI,
FERRARA ELENA

LEPRI

3.25

Emendamento

Art. 3

Al comma 7, sostituire le parole: <<100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015>> con le seguenti:<< 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014>> e dopo il comma 7 aggiungere il seguente:<< 7-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 è destinata al finanziamento di interventi mirati a facilitare operazioni di finanziamento, di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle piccole e medie imprese, anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio le predette risorse, sono prioritariamente destinate al finanziamento di programmi di investimento per il consolidamento delle piccole e medie imprese operanti in comparti di attività innovativi e ad elevato contenuto tecnologico, nonché per sostenere la creazione e il consolidamento di piccole e medie imprese femminili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici di cui al presente comma.>>

*Conseguentemente:**a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: "150.000 euro" con le seguenti "90.000 euro", le parole "fino a 200.000 euro " con le seguenti "fino a 150.000 euro", le parole "per la parte eccedente 200.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 150.000 euro", e le parole "per la parte eccedente 250.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 200.000 euro" e aggiungere in fine le seguenti parole: <<Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro.>>
- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 21 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

3.26

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Al comma 7, sostituire le parole: <<100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015>> con le seguenti:<< 125 milioni di euro per l'anno 2014, a 75 milioni per l'anno 2015 e a 25 milioni per l'anno 2016>> e dopo il comma 7 aggiungere il seguente:<< 7-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata all'anticipazione di risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo. Entro il 30 marzo di ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse stanziare ai sensi del presente comma. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse di cui al presente comma, le proposte progettuali innovative delle imprese che necessitano studio di fattibilità da parte del settore della ricerca pubblica e privata finalizzato alla realizzazione dello stesso. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse di cui al presente comma, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese finalizzate all'elaborazione da parte del settore della ricerca pubblica e privata del prototipo che incorpora l'innovazione. I contributi sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto. I contributi sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto. I progetti di cui al presente comma possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 25.000;

2015: - 25.000;

2016: - 25.000.

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

3.27

Emendamento

Art. 3

Al comma 7, sostituire le parole: <<100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015>> con le seguenti:<< 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016>>

Conseguentemente:

- dopo il comma 7 aggiungere il seguente:<< 7-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al finanziamento di progetti di alta innovazione tecnologica ed industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita, della mobilità sostenibile e delle nuove tecnologie della vita. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'istruzione, università e ricerca, nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziare per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'istruzione, università e ricerca, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 1 sulla base delle proposte del responsabile. I progetti di cui al comma 1 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato interessate dai progetti.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: "150.000 euro" con le seguenti "90.000 euro", le parole "fino a 200.000 euro " con le seguenti "fino a 150.000 euro", le parole "per la parte eccedente 200.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 150.000 euro", e le parole "per la parte eccedente 250.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 200.000 euro" e aggiungere in fine le seguenti parole: <<Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro.>>
- ~~All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011,~~

3.28

n. 148, le parole: << il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 21 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 30.000;
 - 2015: - 30.000;
 - 2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

3.28

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Al comma 7, sostituire le parole: << 100 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015>> con le seguenti:<< 150 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016>> e aggiungere in fine le seguenti parole: << in favore delle piccole e medie imprese.>>

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 491, le parole:<< con l'aliquota dello 0,2 per cento>> sono sostituite dalle seguenti:<< con l'aliquota dello 0,22 per cento>>;*
- b) al comma 495, le parole: << con l'aliquota dello 0,2 per cento>> sono sostituite dalle seguenti:<< con l'aliquota dello 0,22 per cento>>;*

7-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.>>

7-quater. La maggiori entrate di cui ai commi 7-bis e 7-ter, sono destinate per una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 100 milioni di euro per l'anno 2015 e a 150 milioni di euro per l'anno 2016, alla copertura dei maggiori oneri di cui all'articolo 3, comma 6, e la restante quota è destinata, annualmente, al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.>>

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli'


3.29

EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 7 dopo le parole “ finanziamenti agevolati” aggiungere le seguenti “ prevedendo una quota non inferiore del 50% in favore delle piccole e medie imprese secondo la legislazione vigente”.

FLORIS, CARIDI



~~Prevede una quota di almeno il 50% dei finanziamenti aggiuntivi previsti in favore di PMI~~

3.30




EMENDAMENTO AS 1120

Art.3

Al comma 7, in fine aggiungere le seguenti parole "limitatamente alle attività di cui siano misurabili i benefici ambientali e sulla salute umana in termini di riduzione della produzione dei rifiuti di ogni tipologia, riduzioni delle emissioni di gas clima-alternati, riduzioni del particolato e dei composti tossici emessi in atmosfera, riduzione dei consumi idrici e della quantità di composti tossici presenti nei reflui liquidi, utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata post-consumo e di materie provenienti dalla filiera del riciclaggio in sostituzione di materie prime, ripristino ambientale di aree contaminate, applicazione di tecnologie per la riduzione e l'efficienza dei consumi energetici e utilizzo di energia rinnovabili da fonti integrate nelle pertinenze dove si svolge l'attività ."

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, BERTOROTTA



3.31

A.S. n.1120
Emendamento
Art. 3

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole:

«da utilizzare anche al fine di promuovere e incentivare la rimozione delle barriere architettoniche, a sostegno di una migliore mobilità nei trasporti pubblici e privati per i disabili».

SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO

Serra

3.32

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti

7bis) 1) Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale e facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. un Fondo temporaneo di garanzia, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 1 miliardo di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi alle micro, piccole e medie imprese. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Entro il 1 marzo 2014, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi. Entro il 1 maggio 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del suddetto comitato definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia e le modalità di rivalsa in caso di inadempimento delle imprese. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati dalle banche alle imprese sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso.»

3.33

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: «< 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «< 150 milioni>> con le seguenti: «< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: "150.000 euro" con le seguenti "90.000 euro", le parole "fino a 200.000 euro" con le seguenti "fino a 150.000 euro", le parole "per la parte eccedente 200.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 150.000 euro", e le parole "per la parte eccedente 250.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 200.000 euro" e aggiungere in fine le seguenti parole: «<Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro.>>

- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
- All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:« 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti:« 2,1 per mille»;
- All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:« 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:« 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 20 per cento» sono sostituite dal seguente:« 22 per cento»;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

3.33

Emendamento

Art. 3

il
fe
Dopo il comma 7, aggiungere le seguenti

7-bis. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, manager o consulenti di direzione di qualificato profilo professionale, disoccupati alla data del 30 settembre 2013, sono concesse, nel periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, le seguenti agevolazioni:

a) riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione;

b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente, per effetto dell'assunzione dei manager o consulenti di direzione.

Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, all'accesso ai mercati internazionali e al miglioramento dell'export, ovvero al ricambio generazionale nella conduzione aziendale. I contratti di assunzione a tempo determinato di cui al presente comma non possono avere durata inferiore a dodici mesi. Ai manager e ai consulenti di direzione sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, nel periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi. Il contratto di assunzione dei manager e dei consulenti di direzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al presente comma. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente comma sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 fino al 2019 .

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: "150.000 euro" con le seguenti "90.000 euro", le parole "fino a 200.000 euro" con le seguenti "fino a 150.000 euro", le parole "per la parte eccedente 200.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 150.000 euro", e le parole "per la parte eccedente 250.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 200.000 euro" e aggiungere in fine le seguenti parole: <<Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro.>>
- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, le parole: << il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 21 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

3.34

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tali risorse sono attribuite ad una Sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati dalle banche alle micro piccole e medie imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale. La Sezione speciale del Fondo è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. La rinegoziazione può essere concessa dalle banche e dalle società di leasing. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. La garanzia di cui al presente comma resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti sono esenti da imposte e tasse e gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa sono a carico della Sezione speciale.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: "150.000 euro" con le seguenti "90.000 euro", le parole "fino a 200.000 euro " con le seguenti "fino a 150.000 euro", le parole "per la parte eccedente 200.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 150.000 euro", e le parole "per la parte eccedente 250.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 200.000 euro" e aggiungere in fine le seguenti parole: <<Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro.>>
- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 21 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 30.000;
 - 2015: - 30.000;
 - 2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

3.35

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

<< 7-bis. Al comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole:<< fino al 31 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti:<< fino al 31 dicembre 2014>> e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole:<< A decorrere dal 1 gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative.>>

7-ter. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole:<< 31 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti:<< 31 dicembre 2014>>;
- b) al comma 2, le parole:<< 31 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti:<< 31 dicembre 2014>>;

7-quater. All'articolo 37 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole:<< entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti:<< entro il 30 giugno 2014>>;
- b) al comma 3, le parole:<< entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti:<< entro il 31 dicembre 2014>>;

7-quinquies. Le zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, sono riconosciute come zone a burocrazia zero e le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero>>

SCALIA, SANGALLI, FERRARA Elena, MOSCARDELLI, PAGLIARI, RUTA, SILVESTRO

Scalia

3.36

A.S. 1120
Emendamento
Art. 3

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. L'area industriale del territorio del Canavese, delimitata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

7-ter. Per il rilancio dell'area di cui al comma 7-bis, al fine di finanziare progetti di riconversione e riqualificazione industriale con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione di rilevanza strategica, al rafforzamento della struttura produttiva e al riutilizzo di impianti produttivi, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del D.L. 22 giugno 2013, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia ridurre gli importi:

2014: - 5.000
2015: - 10.000
2016: - 10.000

LEPRI, MALAN, VITELLI, ALLASIA, DE PETRIS, ESPOSITO Stefano, RIZZOTTI, ZANONI,
FERRARA ELENA

lepri

5.37

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di favorire il trasferimento generazionale delle micro e piccole imprese, ai soggetti che abbiano svolto un periodo di formazione o abbiano lavorato nell'impresa medesima può essere concesso uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in cinque anni, finalizzato al trasferimento dell'impresa. A tal fine, per la concessione del prestito d'onore sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il prestito d'onore erogato a valere sulle predette risorse è destinato al sostegno delle spese di avviamento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività. Ai prestiti erogati ai sensi del presente comma si applica un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Con il medesimo regolamento è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti che intendono rilevare l'impresa ai sensi del presente comma da parte dei consorzi fidi. I prestiti d'onore di cui al presente comma sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 15.000;
2015: - 15.000;
2016: - 15.000.

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

3.38

EMENDAMENTO

Art. 3

All'articolo 3, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Una percentuale non inferiore al 50% del budget annuo a disposizione per il finanziamento dei progetti, di cui al comma 7, è destinata a progetti di innovazione che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, svolti eventualmente in collaborazione con grandi imprese, o organismi di ricerca. I bandi previsti per il finanziamento dei suddetti progetti devono prevedere soglie-minime di investimento, non superiori a 200.000 euro."



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. CERONI
Sen. PICO
Sen. MANDOLI

3.39

AS 1120
EMENDAMENTO
ART. 3

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Una percentuale non inferiore al 50% del budget annuo a disposizione per il finanziamento dei progetti, di cui al comma 7, è destinata a progetti di innovazione che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, svolti eventualmente in collaborazione con grandi imprese, o organismi di ricerca. I bandi previsti per il finanziamento dei suddetti progetti devono prevedere soglie minime di investimento, non superiori a 200.000 euro."

TOMASELLI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

340

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Al comma 8, sostituire le parole: << 50 milioni per l'anno 2014>> con le seguenti:<< 75 milioni per l'anno 2014>> e aggiungere in fine le seguenti parole: << di cui 25 milioni in favore delle piccole e medie imprese per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici del mezzogiorno, a sostegno del loro processo di internazionalizzazione.>>

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 25.000;

2015: - 0;

2016: - 0.

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

3.41

A.S. 1120

Emendamenti

Art. 3

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: ", con riserva di destinazione di quota non inferiore al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese".

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Pignedoli

3.4²

A.S. 1120

Emendamenti

Art. 3

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: ", con riserva di destinazione di quota non inferiore al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare".

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Pignedoli

3.43

A.S. 1120

Emendamenti

Art. 3

Dopo il comma 8, inserire il seguente: "8-bis. Al fine di consentire la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari sui mercati esteri, a decorrere dall'anno 2014 alle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, che rispetto alla media del triennio precedente realizzano un incremento dei quantitativi delle esportazioni nella misura minima del 5 per cento, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del valore degli investimenti che sono stati destinati al raggiungimento dell'aumento delle esportazioni. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite attraverso apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014."

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Pignedoli

3.64

A.S. 1120

Emendamenti

Art. 3

Dopo il comma 8 inserire il seguente: "8-bis. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA), nell'ambito delle modalità d'intervento come definite dalla delibera CIPE 31 luglio 2009, n. 65/2009, destina quota non inferiore al 40 per cento delle risorse finanziarie a disposizione a favore delle imprese del settore agroalimentare che attivano processi di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri."

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Pignedoli

3.45

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Articolo 3

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis " E' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2014, 3 milioni di euro per il 2015 e 2 milioni di euro per il 2016 al fine di costituire una Piattaforma per la promozione delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo definiti prioritari dalla politica estera italiana. All'istituzione della Piattaforma e alle sue modalità di costituzione provvede il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro degli affari esteri.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti variazioni:

2014: - 2.000;

2015: -1.500;

2016: -1.000.


Voce "Ministero degli Affari Esteri", apportare le seguenti variazioni:

2014: - 2.000;

2015: -1.500;

2016: -1.000.

Angela D'Onghia



3.46

AS 1120


EMENDAMENTO

ART.3

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8 - bis. Per consentire il finanziamento del collegamento stradale tra la S.R. 10 e la S.P. 500, è assegnata al Comune di Minerbe (VR) la somma di 8 milioni di euro per l'anno 2014.

Al maggior onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 8, per l'anno 2014."



Sen. Anna Bonfrisco

SEN. BONFRISCO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anna Bonfrisco".

3.47

Emendamento AS 1120

All'articolo 3, dopo il comma 8, inserire il seguente:

8. bis *Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e s.m., è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.*
- 8 ter *A decorrere dall'anno 2014 al comma 4, dell'articolo 3-quinques del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 conv. Con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale."*
- 8 quater *All'onere derivante dal comma 8 bis, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 8 ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Sen. Comaroli

~~Sen. Comaroli~~

SEN. BITONCI

3.48

A.S. 1120
EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

“8-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall’articolo 1 comma 1121 della Legge 296/2006.”

Conseguentemente all’articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.

URAS DE PETRIS

Ura

DP

3.49

(AS 1120) Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

8-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per interventi di sostegno finanziario alle esportazioni a pagamento differito e all'internazionalizzazione del sistema produttivo, è incrementato di 355 milioni di euro per l'anno 2014 e di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.


Giuseppe Landolfi
(HANDEU)

3.50

A.S. 1120
EMENDAMENTO
Art. 3

Al comma 10, dopo la parola: "agricoli" aggiungere le seguenti: "e ittici"

GHEDINI RITA, RUTA, BERTUZZI,



3.51

A.S. 1120 EMENDAMENTO

Articolo 3

Al comma 10 dopo la parola "agricoli" aggiungere le parole "e ittici"

Marinello *hell*

SCOMA *Lu*

GUARDANI *G. un. l.:*

MANCUSO *U*

3.52



OK

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 10, dopo la parola "agricoli" aggiungere le seguenti "ed ittici"

MARINO *L. Mauro*

D'ONGHIA

Angelo D'Onghia

MERLONI

Merloni

3.53


Emendamento all'art. 3

Al comma 10, dopo la parola "agricoli" aggiungere le seguenti: "e ittici".

RUSSO

MOTIVAZIONE


L'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 ha esteso il regime di aiuti di cui all'art. 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 alle imprese di pesca ed acquacoltura. Per tale ragione non è possibile escludere dai beneficiari i giovani imprenditori ittici così come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. La previsione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.



3.54

Emendamento articolo 3, comma 10

All'art. 3, comma 10 dopo la parola "agricoli" aggiungere le parole "e ittici"



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sen. Geroni".

Sen. GERONI

Sen. NICO

Sen. MANDRU

3.55


EMENDAMENTO articolo 3, comma 10

7

All'art. 3, comma 10 dopo la parola "agricoli" aggiungere le parole "e ittici"

Supplemento (RUVOLO)
L. 10/11/2000 (TAROMI)
S. 10/11/2000 (PERRONE)
L. 10/11/2000 (DALLA TORRE)

3.56




A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Al comma 10, dopo le parole: "40 anni" aggiungere le seguenti: "e alle aziende agricole che ricadono nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nell'anno 2012 e 2013, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

ROSSI Gianluca



3.57





AS 1120

ART. 3

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

SEN. BERGER 

SEN. ZELLER 

SEN. PALERMO 

SEN. PANIZZA 

SEN. ZIN 

3.58


AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio della attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 Euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma.

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.


Uras De Petris

3.59


AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2014 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio della attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 Euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 9 sostituire le parole "330 milioni" con le seguenti "280 milioni".


Uras De Petris

3.60

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono attribuite le funzioni di regolazione e controllo del servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da esercitarsi sulla base delle disposizioni della legge 14 novembre 1995, n. 481".

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

3.61

24

AS 1120
Emendamento

Art. 3

Al comma 12, capoverso "5", apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, dopo le parole « 40 anni» aggiungere le seguenti: «e giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che, al momento della manifestazione di interesse all'affitto o alla concessione, risultino privi di impiego ed iscritti ai centri per l'impiego, che presentino un progetto per la realizzazione di una delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola».*
- b) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'assegnazione dei terreni a giovani inoccupati di cui al periodo precedente è revocata nel caso in cui essi non realizzino, nei tre anni seguenti alla concessione o alla locazione, le attività previste nel progetto.»*


GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

3.62

AS 1120
Emendamento

Art. 3

Al comma 12, capoverso "5", al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con priorità ai giovani agricoltori che si impegnino, a seguito di presentazione di uno specifico progetto, a realizzare colture di qualità e con metodi di coltivazione a basso impatto ambientale.»


GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

3.63

AS 1120
Emendamento

Art. 3

Al comma 12, dopo il capoverso " 5" aggiungere il seguente:

«5.bis Con decorrenza dal 1 gennaio 2015, per gli affittuari ed i concessionari che abbiano attivato titoli all'aiuto e siano beneficiari del pagamento per i giovani agricoltori in base alla vigente normativa comunitaria, l'importo del canone base di cui comma 5 non supera quello del pagamento comunitario per i giovani agricoltori. Il canone viene rideterminato, secondo quanto disposto dal comma 5, alla scadenza dell'agevolazione comunitaria.»


GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

3.64

AS 1120

EMENDAMENTO

Articolo 3

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis. L'articolo 1, comma 513, secondo periodo della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: "Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 500;

2015: - 500;

2016: - 500.

AZZOLLINI



3.65

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 3

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis. Al fine di assicurare la continuità dei livelli di ricerca da parte delle imprese che finanziano progetti per la ricerca scientifica in università ovvero enti pubblici di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche agli investimenti realizzati negli anni 2014 e 2015. A tal fine, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 4, all'Elenco 2 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

<i>Norma</i>	<i>Oggetto credito d'imposta</i>
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 articolo 1	Credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca

E conseguentemente ancora, al medesimo articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all' articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

- a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
- d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
- e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008."

3.66

girotto

ur

A.S. 1120 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”

EMENDAMENTO

ART. 3

All'articolo 3, dopo il comma 12 inserire il seguente:

“12-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dal 1° luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per l'anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015.”

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze


2014: -1.500 migliaia di euro

2015: - 3.500 migliaia di euro

2016: - 3.500 migliaia di euro

Nel corso del biennio appena trascorso, le economie dei territori termali, al pari di quelle di altri settori produttivi, hanno profondamente risentito delle conseguenze della crisi economica, registrando anche un consistente calo dell'occupazione, soprattutto stagionale. Le dimensioni medio-piccole di pressoché tutte le imprese del settore, fa sì, però, a differenza di altri comparti, che con interventi di sostegno pur contenuti nel loro ammontare e mirati a quelle realtà imprenditoriali che rappresentano l'elemento propulsivo determinante delle economie locali considerate, si possano porre le basi per un'inversione di tendenza, già nel corso della stagione 2014, rimettendo in moto le economie dei territori termali, come noto, omogeneamente distribuiti su tutto il territorio nazionale, rilanciandole anche sotto il profilo occupazionale.

CERONI



3.67

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

“12-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell’occupazione nell’ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dal 1° luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per l’anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015.”


Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Voce Ministero dell’Economia e delle Finanze

2014: -1.500 migliaia di euro

2015: - 3.500 migliaia di euro

De Petris


Uras


3.68

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 12 inserire il seguente: "12-bis. Al fine di garantire la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e di far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica; per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono stanziati risorse nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata e dell'entità dei danni subiti e non rimborsati a livello di ciascuna regione. Le risorse così ripartite sono destinate ai fondi di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 5.000;

2015: - 5.000;

2016: - 5.000.

FERRARA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, SCALIA, ALBANO, SAGGESE

Ferrara

3.69

A.S. 1120

Art. 3

Emendamento

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

"12-bis. L'articolo 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-*quinquiesdecies* -
(Disposizioni per la produzione della "mozzarella di bufala campana" DOP)

1. A decorrere dal 1° giugno 2014 la produzione della «mozzarella di bufala campana», registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata su linee di produzione diverse ed accuratamente separate da quelle su cui ha luogo la eventuale produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari realizzati con latte e derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto, entro il 1° gennaio 2014, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Sono escluse dall'obbligo previsto al comma 1 tutte le aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta.»

SAGGESE, RUTA, RUVOLO, ALBANO, BERTUZZI, FERRARA, SCALIA, VALENTINI

Sagge

3.70

A.S. 1120
Emendamento
Art. 3

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura».

RUTA, GHEDINI RITA

Ruta

3.71

A.S. 1120 EMENDAMENTO

Articolo 3

Dopo il comma 12, é inserito il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura».

Marinello

SCOMA
GUALDANI
MANCUSO

3.72



Emendamento all'art. 3

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura»."

RUSSO

MOTIVAZIONE

La proposta introduce tra le concessioni beneficiarie della proroga al 31 dicembre 2020 anche quelle ad uso pesca ed acquacoltura, sanando così un vulnus rispetto ad altre categorie di soggetti economici che godono già oggi di tale proroga (finalità turistico-ricreative, sportive, approdi, porti turistici, nautica da diporto ed ormeggi), e garantendo il rientro degli investimenti effettuati ed il mantenimento dei livelli occupazionali.



3.73

EMENDAMENTO articolo 3, comma 12

8

Dopo il comma 12, ^{inserirlo} ~~è inserito~~ il seguente:

12 - bis). All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura».

Giuseppe (RUVICO)
Antonio (TARQUINIO)
Stefano (PERRONE)
Franco (DALLA FOR)

3.74



Emendamento articolo 3, comma 12-bis

All'art.3, dopo il comma 12, é inserito il seguente:

12 - bis). All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura».



Sen. Anna Bonfrisco
[Signature]

Sen. CERONI

Sen. REICO

Sen. MANDRILLI

3.75

A.S.1120

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

“12-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell’occupazione nell’ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dal 1° luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per l’anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015.”

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 1.500;

2015: - 3.500;

2016: 0.

LAI, CUCCA, ANGIONI

lai

3.76

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3


Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali in agricoltura di cui alla legge n. 185 del 1992, è incrementata di ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 .

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330 milioni >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 10.000;
2015: - 10.000;
2016: - 10.000.

ROSSI Gianluca



3.77

90

DDL 1120

Emendamento

Art. 3

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Competitività e sviluppo delle Imprese; programma: Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, voce Sviluppo economico, decreto-legge n. decreto-legge n. 69 del 2013 - Art. 2 comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (1.3 - cap. 7489), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2014:

CP: +80.000;

CS: +80.000.

2015:

CP: +120.000;

CS: +120.000.

2016:

CP: +140.000;

CS: +140.000.

COTTI



3.78

Art. 3.

Al comma 13 premettere il seguente periodo: "Al fine di assicurare la continuità dei progetti di ricerca e sviluppo del settore aerospaziale ed elettronico ai sensi dell' art. 3, primo comma, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n.808, è autorizzato un contributo ventennale di 40 milioni di euro a decorrere dall' esercizio 2014."

Allo stesso comma sostituire le parole "80 milioni" con le seguenti "40 milioni"

NACCARATO, SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI



Relazione

L' emendamento proposto rende possibile - ad invarianza di saldo - il rifinanziamento della legge n. 808/1985, strumento fondamentale del nostro ordinamento per destinare adeguate risorse alla ricerca nel settore aerospaziale funzionale alla sicurezza nazionale. La riduzione di 40 milioni di euro dello stanziamento relativo all' anno 2014, il primo del contributo ventennale in programma, non pregiudica in alcun modo né i tempi né l' efficacia dell' attuazione della prima fase di avvio del necessario ammodernamento della flotta della Marina Militare italiana.

3.79

DDL 1120

Art. 3

Al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "80 milioni" con le seguenti: "60 milioni";
- b) sostituire le parole: "120 milioni" con le seguenti: "110 milioni";
- c) sostituire le parole: "140 milioni" con le seguenti: "130 milioni";

Conseguentemente, alla tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione», voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 69 del 2013 - Art. 2 comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (1.3 cap. 7489), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2015:

CP: + 10.000;


CS: + 10.000.

2016:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

MARTON, COTTI



3.80

DDL 1120

Art. 3

Al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "80 milioni" con le seguenti: "40 milioni";
- b) sostituire le parole: "120 milioni" con le seguenti: "60 milioni";
- c) sostituire le parole: "140 milioni" con le seguenti: "70 milioni";

Conseguentemente, alla tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione», voce Sviluppo economico, decreto legge n. 201 del 2011 - Art. 3 comma 4: Dotazione/incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (1.3 - cap. 7342)

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 40.000;

CS: + 40.000.

2015:

CP: + 60.000;

CS: + 60.000.


2016:

CP: + 70.000;

CS: + 70.000.

3.81

COTTI, MARTON



A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità ed efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali, dei poli di mantenimento, nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa, e successive modificazioni, in deroga all'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'art. 4, comma 3, del DL n. 101/2013, il Ministero della difesa, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, previa programmazione triennale del fabbisogno di personale civile, è autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione di professionalità specifiche tecniche, finalizzate a garantire la continuità delle predette esigenze.


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 3.000;

2015: - 3.000;

2016: - 3.000.

ROSSI Gianluca



3.82

91

AS 1120
Emendamento
Art. 3

Al comma 14 dopo le parole "dal 2015 al 2020." aggiungere in fine le seguenti:
«nonché sono autorizzati, ai sensi dell'art. 4, comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, contributi quindicennali ciascuno di 40 milioni di euro o decorrere dagli esercizi 2014, 2015 e 2016.»

Conseguentemente,

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: «< 40 milioni di euro per l'anno 2014, 680 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente: «< 21 per cento>"

"24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

FEDERICA FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI

3.83

A.S. 1120
Emendamento
Art.3

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), il comma 513 è abrogato. Il comma 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riacquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nel seguente testo: "1094. Ai fini civilistici ed amministrativi si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci".

14-ter. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da tutti i soci accomandatari;
- b) nel caso di società di capitali qualora almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ed almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritto da soci in possesso di tale qualifica;
- c) nel caso di società cooperative qualora almeno la metà degli amministratori, che siano anche soci, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.”»

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;

RUTA

Ruta

3.84

A .S 1120

EMENDAMENTO

ART.3

Al comma 14, aggiungere il seguente:


"14-bis. Il comma 26-ter della legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato".

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Articolo 10-bis

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

Sen. Centinaio



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



3.85

AS. 1120

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

<<14-bis. Ai soggetti IRPEF ed IRES sono riconosciute detrazioni per le spese sostenute per interventi relativi ai beni immobili strumentali adibiti a strutture ricettive turistiche, ivi comprese le spese relative al consolidamento antisismico, nella misura del:

- a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
- b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.>>

Conseguentemente,

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;

all'articolo 18 , dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>"

"24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

COLLINA, DEL BARBA

Collina

3.86

A.S. 1120
Emendamento
Art. 3

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

"14-bis. In attesa di acquisire i risultati delle analisi e delle attività di monitoraggio sulle diverse tipologie di interventi del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), previsti dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2013, le disponibilità del fondo per l'anno 2014, con esclusione delle risorse del fondo rotativo e dei finanziamenti europei, sono utilizzate esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 60 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. Le risorse in tal modo disponibili sono utilizzate per finanziare, previo apposito avviso da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN)."

TOCCI

TOCCI

3.87

AS 1120
EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

<<14-bis. Per il perseguimento della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese sono istituiti voucher, del valore di euro 10.000,00, le cui modalità di concessione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013.>>

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<<2,1 per mille>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Fabbi'

3.88

EMENDAMENTO

Art. 3

All'articolo 3, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

<<14-bis. Per il perseguimento della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese sono istituiti voucher, del valore di euro 10.000,00, le cui modalità di concessione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013.>>

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 300 milioni di-euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

MOTIVAZIONI


Al fine di promuovere la digitalizzazione delle MPMI, bisogna mettere in campo azioni tese a favorire lo *start-up* ed a consolidare le imprese già operanti. Già esistono in proposito alcune previsioni (ad es. quelle sulla posta certificata) e nuove disposizioni stanno per entrare in vigore (dal 1^a gennaio 2014 l'obbligo di dotarsi di POS per gli esercizi commerciali e le attività di servizi): bisogna ora far leva sugli incentivi all'informatizzazione e su una formazione di massa per la modernizzazione delle imprese del terziario.

Molte sono le opportunità e le potenzialità (questi settori continuano ad essere "*shock absorber*" della disoccupazione giovanile), ma molte anche le delusioni: è teoricamente molto facile avviare un'impresa, ma difficilissimo, nella pratica, mantenerla in vita.

Una impresa, soprattutto se piccola, deve cambiare mentalità, e aprirsi a tutte le forme di innovazione. Diventa fondamentale avere una adeguata conoscenza di internet e dei relativi strumenti utilizzabili dalle PMI, tra cui le varie forme di *e-commerce* e *m-commerce*, così come è sempre più importante accettare modalità di pagamento elettroniche.

Devono essere incentivate forme di sostegno facilmente fruibili, quali i *voucher*, cui può affiancarsi un ruolo attivo di tutoraggio delle Associazioni di categoria nel promuovere tutte le iniziative informative e formative per avviare questo processo. Per il perseguimento di questa iniziativa è stimato un costo pari a 0,3 miliardi per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

3.39



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. LERONI
Sen. Mico
Sen. MANDELLI

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

“14-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

4. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 2.000;

2015: - 2.000;

2016: - 2.000.

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO



3.90

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

“14-bis. All’articolo 61, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole “per l’anno 2009” sono sostituite dalle parole “A decorrere dal 2014” e le parole “100 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “10 milioni di euro”


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO



3.91

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

14-bis Presso il Ministero dell'economia è istituito il «Fondo speciale rotativo per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili », con una dotazione di 100 milioni nel 2014. Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto realizzati da imprese o singole famiglie ovvero condomini, esclusivamente con impianti fotovoltaici.

Conseguentemente all'articolo 9, comma 5 sostituire le parole "220 milioni" con le seguenti "120 milioni"


Uras De Petris

3.92

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 3

Sopprimere il comma 15.

BULGARELLI, CASTALDI, GIROTTA, SANTANGELO, PETROCELLI, LEZZI

Bulgarelli

3.93

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 3

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo periodo, le parole: a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia" sono sostituite dalle seguenti: " a favore delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, per finalità di sostegno dell'economia;»

CASTALDI, GIROTTI, SANTANGELO, PETROCELLI, BERTOROTTA

Castaldi

3.94

AC 1120

Legge di stabilità 2014

Emendamento

Art. 3

All'articolo 3, comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al primo periodo, le parole: "piccole e medie imprese", sono sostituite dalle seguenti: "imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese".

Sen. Bitonci, Sen. Comaroli

3.95

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 15, è aggiunta la seguente lettera:

b-bis)

<< >> al secondo periodo, dopo la parola "imprese" sono aggiunte le parole "per finalità di sostegno dell'economia" >>.



Sen. Anna Bonfisso

SEN. CERONI

SEN. MILO

Sen. MANDOLI

3.96

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

<< b-bis) al secondo periodo, dopo la parola: "imprese" sono aggiunte le seguenti: "per finalità di sostegno dell'economia" >>.

SANGALLI, GUERRIERI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', ROSSI Gianluca, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO



3.97

Emendamento AS 1120

All'articolo 3, al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

bbis) al primo periodo, dopo le parole "di sostegno e dell'economia", aggiungere le parole "nonché per finalità di cui al Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, così come disciplinato dal Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2010, n.256"

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci






3.98

Emendamento AS 1120

Al l'articolo 3, al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

al primo periodo, dopo le parole "di sostegno e dell'economia", aggiungere le parole "e a favore delle Fondazioni sanitarie-assistenziali ONLUS, senza scopi di lucro e finalizzate a solidarietà sociale"

Sen. Comaroli 
Sen. Bitonci 
Sen. Bisinella 

3.99

Art. 3.

3.100

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

15-*bis*. Al fine di agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito d'imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

15-*ter*. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 15-*bis*, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.

15-*quater*. Alle donne lavoratrici di cui al comma 15-*ter* è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

15-*quinqies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno», di seguito denominato «piano». Il Piano è finalizzato

3.100

alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

15-sexies. 1. Al fine di ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo. Le risorse del fondo sono finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

15-septies. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale.

15-octies. Il ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 15-sexies, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti.

15-novies. La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.

15-decies. All'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente: 01) Per le aziende con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del

3.100

Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.

15-undecies. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del presente comma.

15-duodecies. Ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, così come definite nel comma 15-ter decies, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei commi successivi. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis*, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

15-ter decies. Si considerano agevolabili, ai fini di cui al comma precedente, gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o

3.100

al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

15-*quater decies*. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

15-*quinquies decise*. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

15-*sexies decise*. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

15-*septies decise*. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

15-*octies decise*. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 15-*duodecies* a 15-*septies decise*. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

15-*novies decies*. Il comma 37 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:


"37. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti, in modo che essa sia ridotta del 6 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2010 dalle

EMENDAMENTO AS 1120

amministrazioni centrali e dalle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 dai comuni e dalle province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica per gli anni 2014-2017, quantificata complessivamente in 8,250 miliardi di euro per l'anno 2014, in 10 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 12,250 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 2 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 6,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 2,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 7,250 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 8 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».

15-vicies. Il comma 35 dell'articolo 10 è soppresso.

SCAVONE, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, Mario FERRARA, Giovanni MAURO, NACCARATO



3.100

AS 1120

Emendamento

ART. 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

~~«Art. 15-bis~~

15bis

1. Dopo l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiunto il seguente:

"8-bis. 1. L'esercizio delle **attività di spettacolo viaggiante** e parchi di divertimento, in forma itinerante o stabile, è consentito previa verifica del **possesso di uno dei seguenti requisiti professionali**:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di spettacolo viaggiante, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in qualità di dipendente o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS, ove prevista;

2. Con decreto del Ministero dell'interno sono regolate le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di formazione del gestore nelle attività di spettacolo viaggiante e della complessità delle attrazioni che lo stesso prevede di gestire".

Sen. Centinaio



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



3.101


Emendamento A.S. 1120

All'articolo 3, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:


E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi con sede legale nel Nord Italia (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino-Alto-Adige, Emilia Romagna), in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e al fine di incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

Conseguentemente, il comma 13 dell'articolo 9 è soppresso.

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



3.102

AS 1120

Emendamento

ART. 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

~~«Art. 15-bis.~~


15bis

All'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "stabilimenti balneari" sono inserite le seguenti: "ed i parchi di divertimento"».

Sen. Centinaio



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



3.103

AC 1120


Legge di stabilità 2014

Emendamento

Art. 3

All'articolo 3, dopo il comma 15, inserire il seguente:

"15-bis. L'accesso alle risorse di cui al presente articolo è consentito alle imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri de dello Spazio Economico Europeo e che si impegnano al mantenimento e all'incremento della forza lavoro locale, nonché all'assegnazione di lavori e all'eventuale esternalizzazione di processi produttivi ad imprese appartenenti all'indotto in cui esse operano."



Sen. Consiglio, Sen. Comaroli, Sen. Bitonci



3.104

AC 1120

Legge di stabilità 2014


Emendamento

Art. 3

All'articolo 3, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Ai fini dell'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, agli interventi del Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio SGR, il fatturato richiesto alle suddette imprese non deve essere superiore a 10 milioni di euro."

Sen. Consiglio, Sen. Comaroli, Sen. Bitonci



3.105



AC 1120

Legge di stabilità 2014

Emendamento

Art. 3


All'articolo 3, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Per il 2014 è riconosciuto un contributo pari a 15.000.000 di euro per il finanziamento del progetto relativo alla realizzazione del Parco Tecnologico "Learning and doing-planet" presso il Polo Fieristico di Brescia".

Conseguentemente:

Al comma 6, dell'articolo7, sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: " 85 milioni".

Sen. Volpi



3.106

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

“15-bis. All’articolo 61, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole “per l’anno 2009” sono sostituite dalle parole “A decorrere dal 2014” e le parole “100 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “10 milioni di euro”

URAS DE PETRIS

Uras

DP

3.107

**EMENDAMENTO
DDL1120****Art. 3**

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

“15-bis. . Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.

15-ter.. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

15-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

15-quinquies. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.”

FRAVEZZI, PANIZZA

Alti Panizza, Zeller, Palermo

3.108

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

“15-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.

15-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

15-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

15-quinques. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.”

URAS

DE PETRIS

Uras

DP

3.10.9

AC 1120

Legge di stabilità 2014

Emendamento

Art. 3


All'articolo 3, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Per il 2014 è riconosciuto un contributo pari a 10.000.000 di euro per il finanziamento del progetto relativo alla realizzazione del Museo virtuale dei siti storici, artistici, culturali e di innovazione-area parcheggio Brebemi-Chiari."


Conseguentemente:

Al comma 6, dell'articolo7, sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: " 90 milioni".

Sen. Volpi



3.110



AC 1120

Legge di stabilità 2014

Emendamento

Art. 3

All'articolo 3, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Al fine di contrastare gli effetti della crisi sulle piccole e medie imprese, è consentita la vendita di giocattoli ai consumatori finali, da parte dei titolari di esercizi commerciali, regolarmente iscritti al registro delle imprese, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato. La vendita dei giocattoli ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale".

Sen. Centinaio, Sen. Consiglio, Sen. Comaroli, Sen. Bitonci

3.111

AC 1120

Legge di stabilità 2014



Emendamento

Art. 3

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Al comma 1, articolo 21, del DM 5 aprile 2004, Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2004, n. 94, le parole: " dichiarando di non svolgere più attività prevista dall'art. 4 del presente statuto.", sono soppresse.

Sen. Comaroli, Sen. Bitonci



3.112


106

Art. 3.

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

15-*bis*. Per favorire una maggiore aggregazione fra le imprese edili, in questo momento di crisi del comparto delle costruzioni, al comma 7 dell' art 37 del D.lgs n.163/06 "codice dei contratti pubblici" aggiungere il seguente periodo: "I consorzi di cui all' art. 34, comma 1, lettera b (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) possono indicare in sede di gara, quali affidatari dei lavori, eventuali consorzi della stessa natura ma di minore dimensione e quest' ultimi debbono indicare, sempre in sede di gara, l' impresa consorziata che materialmente eseguirà i lavori. Anche in questo caso è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia i consorzi e sia il consorziato che materialmente eseguirà i lavori; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale."

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO,



3113

EMENDAMENTO






AS 1120

Art. 3


Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

“15-bis. Il termine di due anni, di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato di ulteriori due anni per quelle strutture che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, possono garantire, alla data del 31 dicembre 2013, un adeguato e sufficiente livello di sicurezza.”

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola "Risorse" aggiungere le seguenti: **"ed interventi"**

- 2) (Sen. Giovanni PICCOLI) 
- Δ (BOCCA) 
- 3)  (CERONI)
-  (ZAHETTI)
-  (DALLA TORRE)

3.114



EMENDAMENTO




AS 1120


Art. 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

“15-bis. Al fine di agevolare la riqualificazione dell’offerta turistica dei comuni i cui territori appartengono alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese sostenute per gli interventi finalizzati all’ammodernamento delle strutture ricettive di tipo alberghiero collocate all’interno dei predetti territori possono essere oggetto di detrazione fiscale sino a un massimo di euro 200.000. La detrazione spettante ai sensi del presente comma e’ ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente comma in favore dei predetti comuni si provvede con le risorse di cui all’articolo 2, comma 117, della legge 23 marzo 2009, n. 191.”.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola "Risorse" aggiungere le seguenti: *"ed interventi"*

- 1) (Sen. Giovanni PICCOLI) 
- 2) BOCCAI 
- 3) Luigi Leon (CERONI)
ZANETTI
V. S. M.  (DALLA TOR)



3.115

EMENDAMENTO

AS 1120


Art. 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Laddove, nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8-luglio 1999, n. 270, il programma per la ristrutturazione dell'impresa, ovvero per la cessione dei complessi aziendali, predisposto dal commissario straordinario ed autorizzato dal Ministro dello Sviluppo Economico, preveda la continuità produttiva dei siti coinvolti attraverso il ricorso a finanziamenti, e tali finanziamenti non vengano accordati dagli istituti di credito coinvolti, la Cassa Depositi e Prestiti eroga a tassi di mercato, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'Economia e Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico, i finanziamenti previsti dal programma avvalendosi della garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'art. 55, comma 2, del succitato decreto legislativo."

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola "Risorse" aggiungere le seguenti: **"ed interventi"**

1) *Pelino* (PELINO)
2) (Sen. Giovanni PICCOLI) *Carifini*
3) (CORTE) *Carifini*
4) *Luigi Leon* (LEONARDO CERCHI)
JARRETTIN
(DALLA TOR) *Rosario*



3.116

AS 1120

All'articolo 3 dopo il comma 15 inserire il seguente:

"15 bis :Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5 luglio 2012, e' prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 30 ottobre 2013 per tali impianti, al fine di consentire l'allaccio alla rete, dei medesimi, il termine di entrata in esercizio e' prorogato entro e non oltre il **30 giugno 2014**.

b) Gli effetti di cui alla Deliberazione 6 giugno 2013 250/2013/R/EFR dell'Autorità per l'Energia e il Gas, sono sospesi per gli impianti del punto a) fino alla data del **30 giugno 2014**.

Guazzaroni



Guazzaroni

3.117

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

Emendamento **B**

ART. 3

All'articolo 3, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

~~15 bis~~

[15]. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.



Sen. Anna Bonaiuto

SEN. GERONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

3.118

A.S. 1120


Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.

SANGALLI, GUERRIERI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', ROSSI Gianluca, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO



3. 119

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

Emendamento **ART. 3**

All'articolo 3, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

15bis [15]. All'articolo 5, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole "predette finalità" e "si applica il regime" sono introdotte le seguenti "nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte delle banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche".



Sen. Anna Bonaiuto

SEN. CERONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

3.120

A.S. 1120


Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 5, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole "predette finalità" e "si applica il regime" sono introdotte le seguenti "nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte delle banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche".

GUERRIERI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU' , ROSSI Gianluca, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO



3.121

3.122

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

"15-bis. Devono essere versate presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi delle norme contenute nel presente comma:

- a) tutte le somme dovute al notaio o ad altro pubblico ufficiale a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;
- b) ogni altra somma affidata al notaio o ad altro pubblico ufficiale e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle Somme e dei Valori di cui alla legge n.64/1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
- c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, da parte di notaio o di altro pubblico ufficiale, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili, aziende o partecipazioni societarie.

15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis non si applica agli importi inferiori ad euro 1.000 e per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza.

15-quater. In ogni caso il deposito di cui al comma 15-bis deve essere eseguito, prima o contestualmente all'atto o all'affidamento della prestazione professionale, a mezzo assegni non trasferibili all'ordine del notaio o del pubblico ufficiale, ovvero tramite bonifico bancario o postale, o con modalità equipollenti, direttamente sul conto generale del notaio o di altro pubblico ufficiale presso la Cassa Depositi e Prestiti, di cui al comma successivo; il notaio o altro pubblico ufficiale, entro tre giorni lavorativi successivi al versamento, dispone l'imputazione delle somme al sottoconto all'uopo creato, con descrizione analitica della pratica cui si riferiscono; qualora le somme siano state consegnate direttamente al notaio o altro pubblico ufficiale, egli ne rilascia apposita ricevuta ed effettua il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, disponendo in conformità al periodo precedente, entro i successivi tre giorni lavorativi.

15-quinquies. Il notaio o altro pubblico ufficiale fa menzione, in ogni caso, nell'atto pubblico o nell'autenticazione della scrittura privata, dell'avvenuto deposito degli importi di cui sopra e descrive analiticamente le destinazioni degli stessi, i beneficiari anche se diversi dai soggetti intervenuti in atto, nonché ogni ulteriore prestazione accessoria da eseguirsi. Per le prestazioni affidate o delegate diverse dagli atti le menzioni di cui sopra vengono riportate in separato documento debitamente sottoscritto dai soggetti interessati. Se l'atto non viene concluso nel giorno indicato dal depositante, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola le somme in favore dello stesso depositante, salvo che questi comunichi al medesimo la volontà di prorogare la durata del deposito.

15-sexies. Nei casi disciplinati dal presente articolo il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a curare che la registrazione e la pubblicità dell'atto vengano eseguite nel più breve tempo possibile, in conformità all'art.2671 Codice Civile, delle altre disposizioni in materia e nel rispetto dell'incarico conferito.

15-septies. Eseguita la registrazione e la pubblicità nei termini di cui sopra, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori, rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.

15-octies. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo venga pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra

le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.

15-novies. In presenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, ovvero non rilevate al momento dell'atto, il notaio o altro pubblico ufficiale ne dà senza indugio notizia alle parti e provvede, su espresso incarico delle stesse che può essere conferito anche preventivamente e sempre che ne sussistano le condizioni, ad estinguere le eventuali passività e ad ottenere la cancellazione delle formalità, prelevando le somme necessarie dal conto vincolato, e successivamente dispone lo svincolo del residuo prezzo o corrispettivo.

15-decies. Ove non sia possibile procedere alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli di cui al comma precedente, le somme restano vincolate sul conto dedicato di cui al comma 15-quater e possono essere svincolate solo su concorde volontà delle parti interessate, ovvero a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

15-undecies. Il conto generale che il notaio o altro pubblico ufficiale deve tenere presso la Cassa Depositi e Prestiti ai fini di cui al presente decreto e ogni sottoconto dello stesso costituiscono patrimonio separato. Gli importi depositati possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione in conformità alle causali come individuate in base al comma 15-quater, ovvero in conformità ad altre disposizioni del presente articolo. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

15-terdecies. In ogni caso di interruzione, sospensione o cessazione dell'attività, ovvero di trasferimento del notaio o altro pubblico ufficiale, il sostituto è designato dal Presidente del Consiglio Notarile della sede del notaio o dal Presidente del Tribunale in cui l'altro pubblico ufficiale ha sede.

15-quaterdecies. A tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo il notaio o altro pubblico ufficiale può provvedere anche con mezzi telematici.

15-quinquiesdecies. Nel caso di intervento del notaio o di altro pubblico ufficiale per il ricevimento o l'autenticazione di un contratto preliminare da trascrivere ai sensi dell'art.2645-bis del Codice Civile, il promissario acquirente deposita le somme pattuite a titolo di caparra o di acconto presso il notaio o altro pubblico ufficiale a mezzo assegni circolari intestati agli aventi diritto, che verranno consegnati dopo l'esecuzione della relativa pubblicità e l'intervenuto accertamento dell'assenza di formalità pregiudizievoli, entro i successivi cinque giorni.

15-sexiesdecies. In caso di contratto cui si applica il Decreto Legislativo 20 Giugno 2005 n. 122, il deposito, per la sola parte depositata e per tutta la durata del deposito, sostituisce la fideiussione di cui all'art. 2 del citato Decreto Legislativo. Il divieto di cui all'art.8 del Decreto Legislativo 20 Giugno 2005 n. 122 non si applica, limitatamente alle ipoteche iscritte e frazionate, allorquando le somme depositate siano sufficienti ad ottenere la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli. Con riferimento agli immobili che si trovano nei territori soggetti al regime del libro fondiario, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede allo svincolo delle somme depositate solo dopo aver presentato la domanda di intavolazione o annotazione e aver verificato che essa non sia preceduta da iscrizioni, anche solo domandate, pregiudizievoli, diverse da quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti. Si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili.

15-septiesdecies. Gli interessi sulle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzate a ridurre i tassi della provvista dedicata per i finanziamenti a medio termine alle PMI, e a rifinanziare i fondi di credito agevolato gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti per conto dello Stato.

15-octiesdecies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono emanate le disposizioni di attuazione dei commi da 15-bis e 15-septiesdecies.

FINOCCHIARO, DE MONTE, LO MORO

Finocchiaro

3.122

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

Emendamento ♦ ART. 3

All'articolo 3, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

15bis
[15]. All'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

8-*quater* Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese.



Sen. Anna Bonaccini
SEN. CERONI
SEN. MILO
SEN. TANDOLI

3.123

A.S. 1120

Emendamento


Art. 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

8-*quater* Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese.

SANGALLI, GUERRIERI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU' , ROSSI Gianluca, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO



3.124

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

Emendamento # ART. 3

All'articolo 3, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

15 bis
[15]. All'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, sono soppresse le parole "prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A" e dopo le parole "dai medesimi promossa," sono aggiunte le parole "nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso";

b) al comma 11, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: f) i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea.



Sen. Anna Bonaiuto
SEN. CERONI
SEN. HILO
SEN. MANDELLI

3.125

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3


Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, sono soppresse le parole "prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A" e dopo le parole "dai medesimi promossa," sono aggiunte le parole "nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso";

b) al comma 11, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: f) i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea.

GUERRIERI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU' , ROSSI Gianluca, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO



3.126

AS 1120

Emendamento


Articolo 3

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. All'articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“f) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lett. a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato.”»

Lanzillotta



3.127

A.S. 1120

Emendamento


Art. 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte da CDP S.p.A. ai sensi del comma 7, lett. a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato.

GUERRIERI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU' , ROSSI Gianluca, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO



3.12.8

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

<<15-bis. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, non si applicano alle attività turistico ricettive situate nei centri storici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.>>

RANUCCI, SANGALLI

Ranucci

3.129

85

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. All'articolo 11, comma 12-quater del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, sono soppresse le seguenti parole : "La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma".

15-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, il comma 12-sexies è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione delle disposizioni del comma precedente, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari. Per le finalità di cui al comma precedente, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 12-ter ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debentrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni-debentrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze". "

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

3.130

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

SANGALLI, GUERRIERI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, , TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', ROSSI Gianluca, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Sangalli

AS 1120

EMENDAMENTO

ART.3

" dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

15-bis. All'articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A. ai sensi del comma 7, lett. a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato."



Sen. Anna Bonfrisco

Sen. CERONI

Sen. Pilo

Sen. MANDELLI

3.131

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

Emendamento ■ ART. 3

All'articolo 3, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

15bis
16. Ferma restando la garanzia dello Stato in favore degli assicurati sugli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è altresì rilasciata la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. a copertura delle eventuali perdite eccedenti soglie determinate che si dovessero registrare sul portafoglio rischi. Tali soglie, unitamente alle modalità di escussione da parte di SACE S.p.A. e alla determinazione dei livelli remunerativi richiesti, sono individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di escussione, lo Stato non potrà agire nei confronti di SACE S.p.A., anche qualora ad esso non sia stato restituito, in tutto o in parte, quanto dovuto da parte degli obbligati, e sarà surrogato nei diritti di quest'ultima nei confronti degli obbligati e nelle eventuali garanzie, anche reali, senza necessità di annotazione o altra formalità.



Sen. Anna Bonaiuto

Sen. CERONI

SEN. MILO

Sen. MANDELLI

3.132

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Ferma restando la garanzia dello Stato in favore degli assicurati sugli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è altresì rilasciata la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. a copertura delle eventuali perdite eccedenti soglie determinate che si dovessero registrare sul portafoglio rischi. Tali soglie, unitamente alle modalità di escussione da parte di SACE S.p.A. e alla determinazione dei livelli remunerativi richiesti, sono individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di escussione, lo Stato non potrà agire nei confronti di SACE S.p.A., anche qualora ad esso non sia stato restituito, in tutto o in parte, quanto dovuto da parte degli obbligati, e sarà surrogato nei diritti di quest'ultima nei confronti degli obbligati e nelle eventuali garanzie, anche reali, senza necessità di annotazione o altra formalità.

Conseguentemente:


a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

3.133

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

GUERRIERI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU' , ROSSI Gianluca, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO



A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sono soppresse le parole "al servizio di SACE s.p.a." e conseguentemente, al secondo periodo, in fine sono aggiunte le parole "o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato".

SANGALLI, GUERRIERI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU' , ROSSI Gianluca, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO



3.134

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

Emendamento ■ ART. 3

All'articolo 3, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

15bis
[16]. All'articolo 8, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sono soppresse le parole "al servizio di SACE s.p.a." e conseguentemente, al secondo periodo, in fine sono aggiunte le parole "o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato".



Sen. Anna Cerioni

SEN. CERIONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

3.135

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

" 15-bis. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione, crescita dimensionale e accorpamento dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione di confidi.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 7.500;

2015: - 7.500;

2016: - 7.500.

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

3.136

AS 1120

~~DISEGNO DI LEGGE N. 1120/S~~

~~Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2014)~~

◆ Emendamento

Art.3

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

“7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7. bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 113, comma 3.”»

LANZILLOTTA

Lanzilotta,

3.137

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

"15-bis. Al fine di agevolare la produzione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare, di ridurre le emissioni inquinanti e la dipendenza energetica del Paese, nonché di promuovere lo sviluppo tecnologico, gli investimenti e l'occupazione nel settore economico di riferimento, ai soggetti produttori di tali impianti è concesso un contributo annuo di 25 milioni di euro.

15-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare le modalità degli interventi per la concessione del contributo di cui al comma 15-bis. "

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 15-bis, a decorrere dall'anno 2014, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'uniforme incremento dell'1 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Nencini, Buemi, Longo

3.138

Emendamento all'art. 3

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15-bis. L'art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

"Art. 17-bis - Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che presentino i seguenti requisiti:

a) rappresentano per le amministrazioni dello Stato autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, destinati ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni»."

RUSSO



Motivazione

L'emendamento proposto mira a ridefinire la nozione di carte valori identificandole con quelle che sono tali per la funzione di garanzia della fede pubblica circa il valore o il titolo attestato e che, a questi fini, debbono presentare particolari caratteristiche di resistenza alle contraffazioni ed alle falsificazioni.

La norma che si propone di novellare, infatti, estende la nozione di carte valori al di là delle esigenze di tutela della fede pubblica, ampliando quindi di conseguenza l'esclusiva a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato a detrimento degli spazi di produzione coperti dalle industrie del settore private.

3.139

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, integrato di 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione.

15-ter. Al Fondo straordinario per il sostegno alla patrimonializzazione dei Confidi di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

15-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

15-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1% delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 21 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

3.140

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Rossi

EMENDAMENTO ALL'AS. 1120

Art. 3


All'articolo 3, dopo il comma 15 inserire il seguente:

“15-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto del presente comma. Tale Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1% delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente, rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.”

Sen. Candiani

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



3.141

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 1 ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi – costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria – di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1% delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.

RUSSO



Motivazioni

In questi anni di crisi i Confidi hanno svolto un'attività determinante nel favorire l'accesso al credito delle PMI, ruolo riconosciuto anche dalla Banca d'Italia che, al contempo, osserva però come la crescita delle garanzie rilasciate dai Confidi sia stata molto più rapida della crescita dei mezzi propri, superando l'importo di 20 miliardi di euro.

La proposta di emendamento ha pertanto l'obiettivo di consentire all'intero sistema dei Confidi, maggiori e minori, di continuare a sostenere l'accesso al credito per le PMI, allentando le tensioni patrimoniali che ne minano l'attività e le potenzialità di sviluppo.

L'iniziativa proposta consentirà di potenziare e consolidare l'attività dei Confidi ampliando la loro capacità di attivare nuove garanzie a favore di un numero sempre maggiore di piccole e medie imprese.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3.142

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di tranced cover con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto di quanto previsto dai commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del presente articolo.

15-ter. La tranced cover ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in bonis al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento.

15-quater. L'operazione di cui ai commi 15-bis e 15-ter è strutturata come segue:

- a) La tranche junior copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5% del portafoglio di finanziamenti
- b) La tranche mezzanina è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior ed è pari al 2%
- c) Il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della tranche mezzanina
- d) Il Fondo Centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla tranche junior.

15-quinquies. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia "una tantum" nella misura massima di:

- 0,125% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione;
- 0,25% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione;
- 0,5% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione.

15-ter. Ai fini di cui al comma 15-bis, al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono assegnati ulteriori 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016>>

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: "150.000 euro" con le seguenti "90.000 euro", le parole "fino a 200.000 euro" con le seguenti "fino a 150.000 euro", le parole "per la parte eccedente 200.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 150.000 euro", e le parole "per la parte eccedente 250.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 200.000 euro" e aggiungere in fine le seguenti parole: <<Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il

soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro.>>

- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<< 2,1 per mille>>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 20.000;
 - 2015: - 20.000;
 - 2016: - 20.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

ROSSI Gianluca, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Rossi

3.143

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

"15-bis. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2014.

2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al comma 15-bis, comunque entro il limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 15.000;

2015: - 15.000;

2016: - 15.000.

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

3.144

Emendamento all'art. 3

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

15-bis. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di tranché cover con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

15-ter. La tranché cover ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in bonis al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento.

15-quater. L'operazione è strutturata come segue:

- a) la tranche junior copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5% del portafoglio di finanziamenti;
- b) la tranche mezzanina è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior ed è pari al 2%;
- c) il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della tranche mezzanina;
- d) il Fondo Centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla tranche junior.

15-quinquies. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia "una tantum" nella misura massima di:

- 0,125% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione;
- 0,25% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione;
- 0,5% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione.

RUSSO



3.145


EMENDAMENTO ALL'AS. 1120

Art. 3

All'articolo 3, dopo il comma 15 inserire il seguente:

“15-bis. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di tranced cover con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto del presente comma. La tranced cover ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in bonis al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento. L'operazione è strutturata come segue: La tranche junior copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5% del portafoglio di finanziamenti La tranche mezzanina è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior ed è pari al 2% Il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della tranche mezzanina Il Fondo Centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla tranche junior. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia “una tantum” nella misura massima di: 0,125% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione; 0,25% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione; 0,5% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione.”

Sen. Candiani
Sen. Comaroli
Sen. Bitonci



3.146


EMENDAMENTO ALL'AS. 1120

Art. 3

All'articolo 3, dopo il comma 15 inserire il seguente:

"15-bis. Al comma 4 dell'art. 39 della Legge n. 214/11 di conversione del Decreto Legge n. 201/11 dopo le parole "da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni" sono aggiunte le parole "e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni". Infine sono aggiunte le parole: "Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità: Le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro; Le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche; Sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito; Ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro; Sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo Sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni; È previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia; Sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici; La commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia è fissata in misura pari allo 0,125% dell'importo garantito dal Fondo per tutte le tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, ad esclusione di quelle per cui non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo, al fine di riequilibrare i costi a carico dell'impresa rispetto alla garanzia diretta".

Sen. Candiani
Sen. Comaroli
Sen. Bitonci



3.147

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

" 15-bis. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinate ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all'incremento dei fondi di garanzia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

3.148

Emendamento all'art. 3

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

"b-ter) estendere il rilascio della garanzia del Fondo ai finanziamenti che le piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, contraggono con le banche e gli altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine della prosecuzione dell'attività di impresa."

RUSSO



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le potenzialità del concordato con continuità aziendale risiedono nella possibilità di preservare il valore dell'attività d'impresa, o di parte di essa, in particolare quando costituisce un plusvalore rispetto alla liquidazione dei singoli beni.

Per implementare ulteriormente la funzione di tale strumento si propone di introdurre una forma di garanzia simile a quella esistente per le procedure di Amministrazione straordinaria e sancita dall'art. 2 bis della l. 26/1979 (non abrogato dal D.lgs. 270/1999) per cui lo Stato garantisce, in tutto o in parte, i debiti che le imprese contraggono, in esecuzione e/o in funzione di un concordato preventivo, con le banche per il finanziamento necessario alla continuazione aziendale.

Nel caso di specie si prevede che la garanzia sia prestata dal Fondo di garanzia e sia limitata alle piccole e medie imprese. L'emendamento non necessita di copertura in quanto ha ad oggetto solo un ulteriore modalità di utilizzo del Fondo, nell'ambito della dotazione dello stesso.

3.149

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

<<15-bis. All'articolo 13 della legge n. 326 del 2003, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte di persone fisiche e/o giuridiche, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale» l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione e' composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni.">>

FORNARO, ROSSI Gianluca, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI,
TURANO

Fornero

3.150

AS 1120

Emendamento all'art. 3

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"15-bis. All'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193;»".

RUSSO



3.151

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15-bis. L'art. 39, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

"La garanzia del Fondo di cui al comma 1 può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro;*
- b) le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche;*
- c) sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito;*
- d) ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro;*
- e) sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo;*
- f) sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni;*
- g) è previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia;*
- h) sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici;*
- i) la commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia tiene conto della riduzione di operatività consentita attraverso l'operatività in oggetto."*

RUSSO



3.152

EMENDAMENTO ALL'AS. 1120

Art. 3


All'articolo 3, dopo il comma 15 inserire il seguente:

“15-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole “Il 30 per cento” sono sostituite con le parole “Il 50 per cento”.

Sen. Candiani

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



3.153


EMENDAMENTO ALL'AS. 1120

Art. 3

All'articolo 3, dopo il comma 15 inserire il seguente:

“15-bis. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 è aggiunto il punto: “2.bis. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193;”.

Sen. Candiani
Sen. Comaroli
Sen. Bitonci



3. 154

AS 1120
Emendamento

All'articolo 3 dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

"16 Il termine previsto dall'art. 34, comma 21 del D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazione dall'art. 1, comma 1 della L. 17 dicembre 2012 n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, laddove l'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale sia stato costituito ed abbia già provveduto a deliberare e pubblicare il bando di gara, in deroga a quanto disposto dall'art. 34, comma 21 del D.L. n. 179 del 2012, il servizio è espletato dal gestore già operante alla data del 19 ottobre 2012 fino al subentro del nuovo gestore. Tale disposizione si applica ai gestori esistenti del servizio di distribuzione di gas fino alla nuova assegnazione del servizio su base di Ambito Territoriale Minimo come previsto D. Lgs. 99/09 e dal DM 226/2011".

Di Biagio

Dalla Zuanna

3.155

Relazione tecnica

La norma contiene una misura articolata di proroga delle scadenze previste dall'art. 34 del D.L. n. 179/2012 per gli affidamenti in essere al 19 ottobre 2012 non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea:

- proroga di un anno il regime transitorio introdotto dall'art. 34, comma 21 del D.L. n. 179/2012;

- salvaguarda, nel contesto delle Regioni "virtuose" che hanno provveduto ad applicare la normativa che organizza gli Ambiti Ottimali, l'attività svolta dalle Autorità che nell'esercizio delle proprie funzioni hanno deliberato in merito alle forme di gestione ed avviato le procedure di affidamento di gestione del servizio, gli affidamenti/gestori operanti al fine di evitare un inutile / costoso duplicato di procedimenti.

La sovrapposizione della disciplina contenuta nell'art. 34, comma 21 del D.L. n. 179/2012 con l'attuazione dell'art. 3 bis (Perimetrazione degli ambiti ottimali) del D.L. n. 138/2011 e delle norme regionali attuative **rischia, infatti, nelle more dell'espletamento e del completamento delle procedure di affidamento del servizio, di causare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività**, consentendo così alle amministrazioni di adeguare gli affidamenti in essere non conformi alle disposizioni comunitarie.

In merito anche l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con parere n. 38 del 24.07.2013 ha ritenuto legittima la proroga al gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nelle sole more dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai fini dell'affidamento del contratto bandita a seguito della definizione dei bacini territoriali ottimali.

L'emendamento proposta consente pertanto la necessaria continuità del servizio nell'ipotesi in cui l'ente d'ambito abbia già deliberato l'affidamento al nuovo gestore e avviato l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, lo svolgimento della gara costituisce infatti di per sé il superamento delle scelte effettuate in precedenza dagli Enti affidanti, e garantisce lo svolgimento del servizio da parte del gestore esistente (senza affrontare inoltre ulteriori costi di procedure d'urgenza).

Al fine di inquadrare la suddetta proposta è, quindi, necessario ricordare che il settore dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento ai servizi di "rilevanza economica", è stato nell'ultimo decennio oggetto di un'intensa attività normativa che talvolta, in difetto di una mirata azione di

coordinamento, ha prodotto nel tempo una confusa ed a volte contraddittoria stratificazione di norme.

3.155

15bis

All'articolo 3 dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

16. All'articolo 5 del DL n.69/2013, come modificato dalla Legge di Conversione n.98/2013 apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire il comma 7-bis con il seguente:

“I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1° settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20% applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.

L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE". Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Di Biagio

Collina

ZELLER

3.156

Relazione

Il comma 7-bis dell'art. 5 del DL fare 69/2013 (“Comma 7-bis”) ha recentemente modificato il quadro regolatorio introducendo una opzione, per gli operatori del Comparto, di carattere temporaneo. Tale opzione prevede un incremento dell'intensità dell'incentivo (aumento del coefficiente moltiplicativo o della tariffa omnicomprensiva al netto del valore dell'energia) in modo da consentire, agli operatori che vi aderiscono, di poter ricevere nei primi due anni un maggior incentivo (maggior numero di Certificati Verdi o tariffa più elevata) a fronte, poi, della restituzione di tale incremento attraverso un minor incentivo negli anni successivi.

E' evidente che tale meccanismo, a saldo zero, non garantisce che chi aderisce all'opzione sia poi in grado di mantenere in vita gli impianti nei successivi anni con incentivo diminuito, mettendo quindi a rischio il mantenimento stesso dell'occupazione.

Nell'ambito della conversione in legge del Dl 69/2013 il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di studiare provvedimenti risolutivi che consentano al Comparto di poter continuare la propria operatività.

Considerate siffatte premesse, onde evitare la possibile crisi generalizzata del settore che metterebbe a rischio gli investimenti effettuati, l'esposizione verso il sistema creditizio e l'occupazione, si propone un meccanismo di compensazione del maggior incentivo riconosciuto attraverso una riduzione del periodo di incentivazione.

In termini pratici si tratta di postergare la restituzione del maggior incentivo ricevuto alla fine del periodo di incentivazione degli impianti, il quale verrebbe ridotto in misura proporzionale.

Si propone pertanto, di estendere l'incremento del 20% già previsto dal Comma 7-bis per il periodo 2013-2014 anche agli anni successivi, compensando lo stesso con una riduzione proporzionale del 20% del periodo complessivo di incentivazione applicata per ogni anno intero in cui si usufruisce dell'incremento (ovvero 73 giorni su base annua, pari al 20% di 365 giorni). Tale modifica del disposto legislativo consente, in funzione delle attuali condizioni di mercato, al settore di poter continuare ad operare gli impianti, ripagare i debiti e garantire continuità all'occupazione creatasi.

AS 1120
Emendamento

15bis
All'articolo 3 dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

16. All'articolo 5 del DL n.69/2013, come modificato dalla Legge di Conversione n.98/2013 apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire il comma 7-bis con il seguente:

"I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1° settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20% applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.

L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE".

Di Biagio

ZALLER

Collina

3.157

Relazione

Il comma 7-bis dell'art. 5 del DL fare 69/2013 ("Comma 7-bis") ha recentemente modificato il quadro regolatorio introducendo una opzione, per gli operatori del Comparto, di carattere temporaneo. Tale opzione prevede un incremento dell'intensità dell'incentivo (aumento del coefficiente moltiplicativo o della tariffa omnicomprensiva al netto del valore dell'energia) in modo da consentire, agli operatori che vi aderiscono, di poter ricevere nei primi due anni un maggior incentivo (maggior numero di Certificati Verdi o tariffa più elevata) a fronte, poi, della restituzione di tale incremento attraverso un minor incentivo negli anni successivi. E' evidente che tale meccanismo, a saldo zero, non garantisce che chi aderisce all'opzione sia poi in grado di mantenere in vita gli impianti nei successivi anni con incentivo diminuito, mettendo quindi a rischio il mantenimento stesso dell'occupazione.

Nell'ambito della conversione in legge del Dl 69/2013 il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di studiare provvedimenti risolutivi che consentano al Comparto di poter continuare la propria operatività. Considerate siffatte premesse, onde evitare la possibile crisi generalizzata del settore che metterebbe a rischio gli investimenti effettuati, l'esposizione verso il sistema creditizio e l'occupazione, si propone un meccanismo di compensazione del maggior incentivo riconosciuto attraverso una riduzione del periodo di incentivazione.

In termini pratici si tratta di postergare la restituzione del maggior incentivo ricevuto alla fine del periodo di incentivazione degli impianti, il quale verrebbe ridotto in misura proporzionale.

Si propone pertanto, di estendere l'incremento del 20% già previsto dal Comma 7-bis per il periodo 2013-2014 anche agli anni successivi, compensando lo stesso con una riduzione proporzionale del 20% del periodo complessivo di incentivazione applicata per ogni anno intero in cui si usufruisce dell'incremento (ovvero 73 giorni su base annua, pari al 20% di 365 giorni). Tale modifica del disposto legislativo consente, in funzione delle attuali condizioni di mercato, al settore di poter continuare ad operare gli impianti, ripagare i debiti e garantire continuità all'occupazione creatasi. **Dall'attuazione della disposizione di cui al presente emendamento, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Emendamento

All'articolo 3 dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15bis
7. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10% di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. E' abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni.

Di Biagio

MOTIVAZIONE

Con il punto 7) della Piattaforma: "sostegno economico all'emittenza locale agganciato al canone RAI per il servizio pubblico svolto dalle emittenti nel territorio" la RFA sostiene la necessità di attuare l'articolo 10 del Decreto legge

27 agosto 1993, convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422 (1). La proposta nasce da alcune considerazioni di fondo:

1. per risparmiare almeno 100 milioni di euro/anno si deve necessariamente abrogare l'articolo 45, comma 3, della legge n. 448/98, per sostituirlo con un altro provvedimento che preveda il sostegno economico all'emittenza locale in modo "congruo e permanente"; cioè fondi non più assegnati dalle incerte leggi finanziarie ma agganciati al canone RAI.

2. constatato il totale fallimento del Regolamento attuativo della legge 448/98, Decreto Ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, il quale ha prodotto notevoli discriminazioni e danni allo Stato, è urgentissimo provvedere alla sua totale revisione con regole trasparenti, eque, premianti per la produzione di qualità nei generi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo d'inchiesta in generale e della tutela del territorio e dell'ambiente in particolare, dei programmi dedicati ai minori e al sociale.

Relativamente al primo punto si fa presente che l'emittenza locale svolge l'insostituibile ruolo di servizio pubblico fino all'ultimo miglio del territorio regionale supplendo alle carenze della terza rete RAI regionale specie nei casi di calamità naturali e di emergenza pubblica. Pertanto, si propone sia riconosciuto, come la legge 422/93 aveva già indicato, un sostegno economico "stabile" nella congruità dei fondi e "certo" nella erogazione così come avviene per il canone versato alla RAI "prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge" che, in ogni caso non potrà essere inferiore al 10% del canone. In sostanza si chiede di ritornare all'interpretazione autentica della legge 422/93 applicando, ovviamente, gli opportuni correttivi imposti dalle mutate condizioni socio-economiche del Paese.

Nel proporre un simile correttivo alla legge 422/93 non si vuole sottrarre nulla al bilancio della RAI, ma è facoltà del legislatore trovare le giuste soluzioni. Ad esempio, si potrebbe applicare una soluzione di questo tipo. ipotizzando un introito medio del canone RAI di 1800 milioni di euro, alle locali spetterebbe il 10%, pari a

180 milioni di euro che potrebbero essere recuperati con un aumento medio del canone di 11 euro a carico dei 17 milioni di abbonati.

3.158

Poiché, com'è noto, il canone RAI, è una tassa sul possesso del televisore, quindi una patrimoniale, per il recupero degli 11 euro si potrebbe intervenire sulle famiglie con redditi sensibilmente più alti e sugli abbonamenti speciali (alberghi, ristoranti e locali pubblici in genere). Una soluzione di questo tipo ha il vantaggio:

1. di sgravare totalmente il Bilancio dello Stato di oltre 100 milioni di euro già dal 2014 per i fondi previsti dalla 448/98;
2. di sgravare il Bilancio dello Stato dal costo per l'erogazione delle provvidenze editoria alle emittenti locali con l'ulteriore beneficio di alleggerire anche i costi dell'Amministrazione per la gestione delle relative domande;
3. di determinare il sostegno economico all'emittenza locale in modo automatico e congruo in quanto agganciato al canone RAI;
4. di determinare tempi certi di erogazione alle emittenti;
5. di coinvolgere l'emittenza locale nella lotta all'evasione del canone;
6. di coinvolgere l'emittenza locale nel supportare la RAI nella funzione di servizio pubblico in ambito territoriale

3.158

All'articolo 3 dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15 bis
16. E' costituito, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, il Tavolo permanente di consultazione del Ministro dello Sviluppo Economico del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni

Di Biagio

MOTIVAZIONE

Riguardo ai punti 11) e 12) della Piattaforma si insiste nella richiesta di istituire presso il Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni Tavoli permanenti di consultazione con le associazioni di categoria ai fini della corretta applicazione delle normative in vigore e della formazione di nuove iniziative di legge.

3.159

AS 1120

Emendamento

All'articolo 3 dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

~~16.~~ Dopo il comma 2, articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere il seguente comma:

15bis

2bis. A seguito di accertamenti o visite stazioni, le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che non risultano efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti, il Ministero dispone gli atti per la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza.

Di Biagio



3.169

All'articolo 3 dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15 bis
16. E' stanziata la somma di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 36 milioni di euro per l'anno 2014.

Di Biagio

3.161

MOTIVAZIONE

Infatti con i punti 1) e 4) della Piattaforma: "salvare le imprese e i livelli occupazionali dalle conseguenze negative dello switch off: ripianificare si può e si deve" si vuole affermare che è indispensabile "setacciare" lo spettro radioelettrico per ricercare frequenze mal utilizzate o non utilizzate per assegnarle alle imprese capaci di garantire l'uso efficiente dello spettro radioelettrico nel pieno rispetto dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Un simile provvedimento, se inserito nella legge di stabilità, non è estraneo al risanamento del bilancio dello Stato in quanto, oltre al vantaggio di rilanciare un comparto che occupa più di 5.000 addetti, consente di alleggerire sensibilmente il costo sociale relativo ai 2.800 lavoratori tra cassaintegrati, licenziati e precari.

Contestualmente al setacciamento dello spettro radioelettrico per la ricerca di preziose risorse da efficacemente riutilizzare, con il punto 4) della Piattaforma, si propone il volontario rilascio delle frequenze alle medesime condizioni indicate nel Decreto Ministeriale 23 gennaio 2012 con il quale è stata definita l'attribuzione di misure compensative finalizzate al volontario rilascio delle frequenze della banda 790-862 MHz. Il rilascio volontario delle frequenze è essenziale per:

- disporre di più risorse radioelettriche da mettere a disposizione di quelle imprese locali che intendono investire nella impiantistica e nell'ampliamento della rete;
- consentire alle imprese la "riconversione" dell'attività nei diversi settori dell'indotto o in altri settori più congeniali per il profitto, la massima occupazione e lo sviluppo del Paese

Previsione di spesa: il volontario rilascio delle frequenze potrebbe interessare mediamente tre emittenti per regione. Considerato che mediamente ciascuna frequenza investe una popolazione di 1 milione di abitanti, la somma da stanziare è pari a 36 milioni di euro (vale a dire 0,60 centesimi di euro per abitante).

Recupero della spesa: le frequenze residue del Piano non utilizzate indicate dal Ministero + quelle male utilizzate dagli assegnatari + quelle provenienti dal "volontario rilascio" saranno impiegate per un assetto radiotelevisivo locale più

stabile nel tempo e di più elevata qualità. Così facendo le imprese ritorneranno ad investire con un rinnovato spirito imprenditoriale a totale beneficio dello sviluppo economico del settore e del Paese. Pertanto lo stanziamento (investimento) non solo sarà ammortizzato entro brevissimo tempo, ma nel medio e lungo termine produrrà ricchezza e stabile occupazione.

3.161

Emendamento

All'articolo 3 dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15bis
16. E' abrogata la lettera d) al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248 sono soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità economica del trasgressore e comunque non superiore al 2% del comminato

MOTIVAZIONE ~~DI~~ DIAGIÒ

Si tenga presente che la cosiddetta "copia tecnica", da parte delle imprese radiotelevisive è indispensabile per organizzare il lavoro di programmazione. Pertanto le imprese radiotelevisive che trasferiscono le opere musicali nelle regie automatiche dei personal computer non possono essere considerate alla stregua dei "pirati musicali" giustamente perseguiti dalla legge. Le sanzioni amministrative, poi, secondo una consolidata dottrina giuridica di carattere costituzionale, devono essere proporzionate alla capacità economica del trasgressore. In simili casi, per errata interpretazione della normativa sul diritto di copia, sono state comminate a carico di piccole imprese radiofoniche locali con modesto fatturato sanzioni milionarie impossibili da pagare e, quindi, da esigere da parte dell'Amministrazione. Pertanto, si chiede una ragionevole chiusura del contenzioso sanzionatorio giacente presso l'Amministrazione che ragionevolmente può essere soddisfatto con il pagamento del 2% del comminato.

3.162

Emendamento

All'articolo 3 dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

153
16. E' stanziata la somma di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18 milioni di euro per l'anno 2014.

Di Biagio

3.163

MOTIVAZIONE

Il punto 5) della Piattaforma Radiotelevisiva: "Proposte per rilanciare la Radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting) e il DMB (Digital Multimedia Broadcasting) sull'intero territorio nazionale mediante adeguati incentivi economici per stimolare l'evoluzione tecnologica della FM". Il tema non necessita di particolari commenti però una nota storica non guasta per valutare atteggiamenti e valori evolutivi. Qualsiasi cambiamento tecnologico, se non è rapidamente aiutato a crescere, finisce o per non realizzarsi o per essere superato da altri processi tecnologici più evoluti nel frattempo intervenuti. Nella superverloce era dell'informatica e del digitale, pensare di programmare i cambiamenti con i tempi della rivoluzione industriale dell'800 è una follia. In tal senso il DAB è stato pesantemente penalizzato per il disinteresse a promuoverlo da parte del Ministero e per l'ostilità della lobby nazionale ed europea della tivù. Negli ultimi dieci anni si è solo parlato del digitale televisivo per i forti interessi esistenti che conosciamo. Il DAB, ovvero la Radio digitale terrestre, è stato tenuto alla catena per quindici anni nonostante i grandi vantaggi che comporta: etere pulito, altissima qualità dei segnali, basso costo degli impianti, bassissimo costo di esercizio, zero inquinamento elettromagnetico, risanamento ambientale, 80% di risparmio energetico. E' dal 1998 che la REA, guardando allo sviluppo del DAB negli altri Paesi europei, insiste nel dire che l'Italia deve decidersi a promuoverlo per non rimanere tecnologicamente handicappata rispetto al resto d'Europa. Ed è per questo che il 20 maggio 1999, nella sede della REA, fu costituito EuroDab Italia, il primo consorzio italiano formato da emittenti locali (Radio Radio Radio, Radio Roma, Radio Nostalgie Ti Ricordi, Radio L'Olgiata, Radio Antenna Alta) il quale avviò da Monte Gennaro le trasmissioni radiofoniche con tecnologia digitale. Il consorzio chiese, invano, aiuto alle istituzioni e al Legislatore dell'epoca per continuare nella sperimentazione, ma trovò solo indifferenza e ostilità. Così il Consorzio, per non chiudere battenti, fu ceduto al gruppo RTL 102,5 grazie al quale ha potuto espandersi in tutta Italia e progredire con il DAB+ DMB di ultima generazione.

Ma la domanda è: "E' possibile recuperare il tempo perduto?" La risposta del Meeting REA di Bologna è positiva ma all'unica condizione che il progetto della radio digitale venga inserito, con la massima urgenza, nella Agenda Digitale Italia e che siano stanziati adeguati incentivi economici capaci di sollecitare l'interesse delle imprese radiofoniche locali per nuovi "business" offerti dalla tecnologia DAB+ DMB con canali radiofonici tematici e con i servizi di connettività multimediale.

Previsioni di spesa: dato il consistente numero di emittenti radiofoniche dislocate nelle 20 regioni italiane è prevedibile che per la gestione del DAB+ si costituiscano quattro consorzi di emittenti locali in ogni regione e due consorzi partecipati dalle Reti nazionali. In tal caso i consorzi di emittenti locali costituiti in tutta Italia sarebbero 80. Da un'indagine di mercato abbastanza attendibile è emerso che i costi per la realizzazione di una rete regionale composta da cinque impianti trasmettenti completi di

sistema di antenna, due ponti radio di distribuzione e un multiplexer si aggira sui 350.000 euro che moltiplicati per 4 fanno 1,4 milioni di euro e che moltiplicati per 20 regioni fanno 28 milioni di euro ai quali bisogna aggiungere altri 2 milioni di euro per i due consorzi delle Reti nazionali. Il totale fa 30 milioni di euro. Prevedendo un incentivo statale del 60% sui costi reali della rete, la somma da stanziare per digitalizzare la radio sull'intero territorio italiano si riduce a 18 milioni di euro che, in gran parte e più, verrebbero reintroitati dallo Stato in termini di sviluppo dei mercati del consumo dell'elettronica, dell'industria delle costruzioni di apparati trasmettenti e in termini di sviluppo dell'occupazione sia nelle imprese radiofoniche sia nelle aziende dell'indotto (imprese di installazione e manutenzione in particolare).

3,163

EMENDAMENTO

Articolo 3

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'istituto italiano per gli studi storici e dall'istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2022, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014- 2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.»

D'Alì



Istituti



3.164

Legge di Stabilità per il triennio 2014-2016

Emendamento Art 3

Aggiungere il seguente comma:


<<15.bis 1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni ricomprese nelle aree sottoutilizzate e per accelerare la spesa dei fondi destinate alle aree sottoutilizzate:

- a) entro il 30 marzo 2014 le Regioni effettuano una ricognizione sui fabbisogni annui per interventi infrastrutturali, immediatamente cantierabili e finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e oggetto di deliberazione da parte del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo all'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220 .
- b) Entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Coesione Territoriale e di intesa con le Regioni interessate, sono fissati i limiti entro cui la spesa in conto capitale si cui al comma precedente eccedere i limiti del Patto di Stabilità, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento
- c) le regioni di cui alla lettera a) possono utilizzare i miglioramenti del saldo programmatico degli enti locali del proprio territorio, rideterminando il proprio obiettivo programmatico, in termini di competenza e di cassa, ai soli fini della spesa da effettuare sulle risorse di cui alla stessa lettera a)».

Tarquino

(Handwritten signatures and notes)
(D'AMBROSIO LETTIERI)

3.165



**EMENDAMENTO
DDL1120****Art. 3**

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole "per l'anno 2009" sono sostituite dalle parole "A decorrere dal 2014" e le parole "100 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "10 milioni di euro"

FRAVEZZI, PANIZZA *Feller, Palermo*

3.166

Emendamento

ART. 3


"All'art. 3, aggiungere , in fine, i seguenti commi:

15 bis

16. All'art. 11, comma 12-quater del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, sono soppresse le parole : "La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma".

15 ter

17. All'art. 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, il comma 12-sexies è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione delle disposizioni del comma precedente, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari. Per le finalità di cui al comma precedente, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 12-ter ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debtrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni debtrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze". "



Sen. Anna *[Signature]* 3.167
SEN. CERONI
SEN. MILO
SEN. MANZELLI

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al comma 4 dell'articolo 39 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni" aggiungere le parole "e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni"; e in fine sono aggiunte le seguenti parole: "Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro;
- b) le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche;
- c) sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito;
- d) Ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro;
- e) Sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo
- f) Sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni;
- g) È previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia;
- h) Sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici;
- i) La commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia tiene conto della riduzione di operatività consentita attraverso l'operatività in oggetto".

15-ter. Ai fini di cui al comma 15-bis, al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016>>

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 21 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 20.000;
 - 2015: - 20.000;
 - 2016: - 20.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

ROSSI Gianluca, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Rossi

3.168

A.S. 1120


Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

<<15-bis. Il cliente può chiedere di trasferire il rapporto di conto corrente bancario ad altra banca senza spese aggiuntive purché le banche coinvolte aderiscano ai comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento del rapporto di conto corrente, la banca di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti alla banca di origine, alle condizioni stipulate fra la banca di destinazione e il cliente. Il trasferimento del rapporto di conto corrente deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede alla banca di destinazione di acquisire dalla banca di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere. Contestualmente all'estinzione del rapporto di conto corrente, la banca di origine provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo in favore del cliente. La banca di destinazione può ritirare dal cliente, per conto della banca di provenienza, eventuali strumenti elettronici di pagamento o di credito e moduli di assegno inutilizzati. Nel caso in cui il trasferimento non si perfezioni entro il termine di 14 giorni lavorativi, per cause dovute alla banca di origine, quest'ultima è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del saldo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salvo prova di maggior danno. Resta ferma la possibilità per la banca di origine di rivalersi sulla banca di destinazione, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause a questa imputabili. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di trasferimento del rapporto di conto corrente bancario. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto di conto corrente. Se al rapporto di conto corrente sono collegati contratti di finanziamento di cui si è chiesta l'estinzione, trova applicazione la disciplina sulla portabilità dei mutui di cui all'articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e successive modificazioni.>>

MARINO Mauro, SCIASCIA, ROSSI Gianluca, OLIVERO, ZELLER



3.169

A.S. 1120

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole "Il 30 per cento" con le parole "Il 50 per cento".

ROSSI Gianluca, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Rossi

3.170

A.S. 1120

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 aggiungere il punto: "2-bis. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193;".

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 21 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 20.000;
2015: - 20.000;
2016: - 20.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

ROSSI Gianluca, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Rossi

3.171

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-*bis*. Il comma 3-bis dell'art. 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è abrogato."

MATTEOLI




3.172

EMENDAMENTO

ART.3

Dopo il comma 15 è inserito il seguente: 15-bis) “Al fine di completare il processo di rassegnazione delle risorse destinate ai patti territoriali e dei contratti d’area e favorire il migliore e immediato utilizzo delle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Associazione nazionale patti territoriali e contratti d’area per lo sviluppo locale – ANPACA provvede al coordinamento e alla presentazione dei progetti materiali e immateriali, nonché ad affiancare il Ministero dello sviluppo economico, nella successiva istruttoria, garantendo l’assistenza tecnica e con lo scopo di semplificare le procedure degli adempimenti dei soggetti responsabili, sul territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale.”

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI




3.173

57

MOTIVAZIONE

L'interrogazione a risposta immediata in Commissione dello scorso 21 ottobre all'On. Rocco Palese, nella quale si chiedeva in ordine alle richieste di rassegna delle risorse destinate ai patti territoriali ed ai contratti d'area, ha consentito di conoscere con esattezza le risorse attualmente giacenti presso la Cassa depositi e prestiti. Anpaca grazie alla rete capillare dei soggetti responsabili operanti sul territorio, può svolgere una funzione determinante per lo sviluppo economico e produttivo territoriale, nell'ambito del coordinamento e la presentazione dei progetti materiali e immateriali, affiancando il Ministero dello sviluppo economico, nell'assistenza tecnica e con lo scopo di semplificare le procedure degli adempimenti dei soggetti responsabili, sul territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale. La proposta emendativa non comporta effetti per la finanza pubblica.



3.173

31


EMENDAMENTO

ART.3

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: 15-bis) “ All’articolo 8-bis della legge 3 agosto 2007, n.127 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6 lettera a) dopo le parole: “di cui al comma 7” è aggiunto il seguente periodo: “e dall’ulteriore contributo globale di cui al comma 7-bis”;
- b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7-bis: “ Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere nel caso di rimodulazioni di patti territoriali e di contratti d’area, con esiti istruttori positivi a partire dal 1° gennaio 2013, da riconoscere nella misura massima del 5% dell’investimento approvato ed in relazione all’entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso e dell’incremento del 25% di cui al comma precedente”.

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI



3.174



MOTIVAZIONE

La proposta emendativa intende novellare l'articolo 8-bis del decreto di conversione n°81/2007 nell'ambito delle disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa, attribuendo un contributo globale aggiuntivo nella misura massima del 5% da riconoscere nel caso di rimodulazioni di patti territoriali e di contratti d'area. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

3.174



A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Al fine di consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati «confidi», localizzati nel territorio delle predette Regioni, sono integrati con un contributo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

3.175

3.0.1

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Istituzione della Piattaforma nazionale di garanzia e misure in tema di confidi e reti-d'impresa)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma Nazionale di Garanzia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di nuova costituzione:

- a) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante, anche concessi attraverso risorse messe a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra BEI, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- b) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma Nazionale di Garanzia sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo i medesimi criteri, condizioni e modalità già definite ai sensi dell'art. 11, commi 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le misure integrative o di adeguamento che si rendessero necessarie.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per quanto attiene al Fondo di cui al comma 1, lettera a), sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene definito il coordinamento dell'operatività del Fondo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, con quella dei fondi di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai fini della costituzione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

- a) uno stanziamento pari a 350 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016, elevabile fino a 700 milioni attraverso il contributo delle Regioni sulla base di apposite convenzioni tra le stesse Regioni, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle Finanze;
- b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Qualora le disponibilità finanziarie di ciascuno dei Fondi di cui al comma 1 non risultassero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle insolvenze, queste potranno essere assicurate con le disponibilità non impegnate degli altri fondi.

6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

7. Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma 1, primo periodo del presente articolo può garantire operazioni di sottoscrizione e acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni, realizzate da investitori istituzionali anche diversi dagli attuali

intermediari abilitati a richiedere la garanzia del Fondo. Inoltre, la misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo è elevata fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria sull'intero territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni attuative del presente comma.

8. Una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 235 milioni di euro per il 2014, 335 milioni di euro per il 2015, 435 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per il 2018 è destinato:

- a. in misura pari a 100 milioni di euro per il 2014, 200 milioni di euro per il 2015, 300 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018, alla copertura delle insolvenze registrate dai fondi di cui al comma 1, lettere a) e b). Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono adottate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative;
- b. in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, alla costituzione di un fondo presso Unioncamere destinato a concedere contributi finalizzati a patrimonializzare, attraverso versamenti ai fondi di garanzia, i confidi sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia ovvero che realizzino operazioni di fusione che diano vita a intermediari operanti su base regionale. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono adottate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative;
- c. in misura pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al rifinanziamento dell'agevolazione di cui all'articolo 42, comma 2-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che può essere fruita fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può comunque superare il limite di 2 milioni di euro.

9. Le misure fisse del diritto annuale di cui al comma 8, le fasce e le aliquote di fatturato per calcolarlo non possono essere determinate in misura superiore a quelle fissate per l'anno 2013. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie a far fronte alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo.»

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >>» con le seguenti: «<< 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>»;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «<< 150 milioni >>» con le seguenti: «<< 200 milioni >>» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «<< 4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «<< il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >>» sono soppresse»;
- All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «<< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate

al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<< 2,5 per mille>>;
- All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<< 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<< 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

3.9.4

Atto Senato n. 1120

Disegno di legge

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

3.0.2

«Art. 3-bis

(Istituzione della Piattaforma nazionale di garanzia e misure in tema di confidi e reti d'impresa)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma Nazionale di Garanzia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di nuova costituzione:

- a) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante, anche concessi attraverso risorse messe a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra BEI, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- b) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma Nazionale di Garanzia sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo i medesimi criteri, condizioni e modalità già definite ai sensi dell'art. 11, commi 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le misure integrative o di adeguamento che si rendessero necessarie.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per quanto attiene al Fondo di cui al comma 1, lettera a), sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene definito il coordinamento dell'operatività del Fondo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, con quella dei fondi di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai fini della costituzione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

- a) uno stanziamento pari a 350 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016, elevabile fino a 700 milioni attraverso il contributo delle Regioni sulla base di apposite convenzioni tra le stesse Regioni, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle Finanze;
- b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Qualora le disponibilità finanziarie di ciascuno dei Fondi di cui al comma 1 non risultassero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle insolvenze, queste potranno essere assicurate con le disponibilità non impegnate degli altri fondi.

6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

7. Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma 1, primo periodo del presente articolo può garantire operazioni di sottoscrizione e acquisto di obbligazioni e titoli simili, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni, realizzate da investitori istituzionali anche diversi dagli attuali intermediari abilitati a richiedere la garanzia del Fondo. Inoltre, la misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo è elevata fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria sull'intero territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni attuative del presente comma.

8. Una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 235 milioni di euro per il 2014, 335 milioni di euro per il 2015, 435 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per il 2018 è destinato, secondo modalità da definire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- a. in misura pari a 100 milioni di euro per il 2014, 200 milioni di euro per il 2015, 300 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018, alla copertura delle insolvenze registrate dai fondi di cui al comma 1, lettere a) e b);
- b. in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, alla costituzione di un fondo presso Unioncamere destinato a concedere contributi finalizzati a patrimonializzare, attraverso versamenti ai fondi di garanzia, i confidi sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia ovvero che realizzino operazioni di fusione che diano vita a intermediari operanti su base regionale. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono definite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo e i criteri di concessione dei contributi di cui alla presente lettera;
- c. in misura pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al rifinanziamento dell'agevolazione di cui all'articolo 42, comma 2-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che può essere fruita fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può comunque superare il limite di 2 milioni di euro.

9. Le misure fisse del diritto annuale di cui al comma 8, le fasce e le aliquote di fatturato per calcolarlo non possono essere determinate in misura superiore a quelle fissate per l'anno 2013. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie a far fronte alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo.».

3.0.213

MANZELLI

A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Piattaforma nazionale di garanzia)

3.0.3

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma Nazionale di Garanzia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di nuova costituzione:

- a) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante, anche concessi attraverso risorse messe a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra BEI, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- b) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma Nazionale di Garanzia sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo i medesimi criteri, condizioni e modalità già definite ai sensi dell'art. 11, commi 4, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le misure integrative o di adeguamento che si rendessero necessarie.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per quanto attiene al Fondo di cui al comma 1, lettera a), sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene definito il coordinamento dell'operatività del Fondo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, con quella dei fondi di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 4, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

- a) uno stanziamento pari a 350 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016, elevabile fino a 700 milioni attraverso il contributo delle Regioni sulla base di apposite convenzioni tra le stesse Regioni, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle Finanze;
- b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Qualora le disponibilità finanziarie di ciascuno dei Fondi di cui al comma 1 non risultassero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle insolvenze, queste potranno essere assicurate con le disponibilità non impegnate degli altri fondi.

6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

~~7. Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma 1, primo periodo del presente articolo può garantire operazioni di sottoscrizione e acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche convertibili, di cui all'articolo 32~~

del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni, realizzate da investitori istituzionali anche diversi dagli attuali intermediari abilitati a richiedere la garanzia del Fondo. Inoltre, la misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo è elevata fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria sull'intero territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni attuative del presente comma.».

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; ...
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,5 per mille >>;
- All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: << 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

3.9.3

A.S. 1120

Emendamento

Art. 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:
 - a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.
 - b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'art. 13, comma 3 bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.
4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:
 - a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
 - b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
5. Le disposizioni dell'art. 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

3.0.4


Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
 - All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,4 per mille >>;
 - All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI,
ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'



3.0.4

Emendamento all'art. 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:
 - a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.
 - b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'art. 13, comma 3 bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.
4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:
 - a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
 - b) uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
5. Le disposizioni dell'art. 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

RUSSO



3.0.5

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis -

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:
 - a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.
 - b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'art. 13, comma 3 bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.
4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:
 - a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
 - b) uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
5. Le disposizioni dell'art. 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3.0.6



Bonfrisco
Sen. Anna Bonfrisco
SEN. CERONI
SEN. MULO
SEN. MANDELLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:
 - a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.
 - b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'art. 13, comma 3 bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.
4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:
 - a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
 - b) uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
5. Le disposizioni dell'art. 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.



Edy (Disu)
MANDELLI

3.0.7

61

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento intende realizzare la "Piattaforma nazionale di garanzia" per favorire l'accesso al credito di famiglie e imprese. Tale Piattaforma poggierebbe su tre fondi di garanzia: il Fondo di garanzia per le PMI e altri due fondi di nuova costituzione quali (i) il Fondo di garanzia denominato "Progetti Innovazione Italia" volto a rilasciare garanzie sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante e (ii) il Fondo di garanzia denominato "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

La piattaforma opererebbe in modo organico in materia di garanzia per l'accesso al credito con modalità operative tendenzialmente omogenee, pur dotandosi di metodologie di intervento ed organi differenziati per salvaguardare le necessarie personalizzazioni dei singoli fondi in relazione al perseguimento degli specifici obiettivi.

L'obiettivo di tale iniziativa è quello di invertire la attuali dinamiche che si manifestano nel mercato del credito. In particolare, si intende attivare nel triennio 2014-2016, grazie alla presenza di garanzie pubbliche, un flusso di nuovi finanziamenti per almeno 100 mld. di euro in grado di riattivare l'economia nazionale.

Per la realizzazione del progetto è previsto, oltre il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI nella misura già prevista dal Decreto legge, uno stanziamento annuale rispettivamente pari a 700 milioni e 15 milioni di euro per lo stesso periodo ai fini della costituzione del Fondo per favorire il finanziamento di progetti di innovazione e ricerca di rilevante dimensione e quello destinato a favorire l'acquisto da parte delle famiglie di beni di consumo e di immobili residenziali.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con gli altri Ministeri interessati, saranno individuati le tipologie di finanziamento agevolabili e le modalità di accesso ai diversi fondi, nonché il coordinamento con i fondi pubblici di garanzia esistenti.



3.0.8

67

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo l'art. 3-bis aggiungere il seguente:

Art. 3-bis - 1 : "Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'art. 01 Legge 4.12.1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall' Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile".

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. E' posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50% del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo.

30.8



SEN. BONFRISCO
SEN. CERONI
SEN. MILO
SEN. MANDELLI

Punto 1) RIFORMA CONCESSIONI DEMANIALI

AS.1120

Dopo l'art. 3-bis aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

- 1 : "Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'art. 01 Legge 4.12.1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile".
2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. E' posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza

con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50% del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo..

BONFRISCO

CERONI

MILLO

3.0.9



RELAZIONE

Valorizzazione delle spiagge (con privatizzazione della parte coperta da immobili), e promozione degli investimenti di riqualificazione del patrimonio turistico-alberghiero italiano

L'obiettivo è di risolvere una questione annosa: quella delle concessioni demaniali, che riguarda 30.000 imprese italiane che hanno fatto investimenti e creato valore sulla base di una Legge dello Stato che fino al 2009 garantiva il rinnovo automatico delle concessioni.

Il Trattato europeo e la direttiva Bolkestein prevedono il rinnovo delle concessioni secondo criteri di concorrenza. Principio che noi condividiamo, purché si riconoscano alle imprese già esistenti gli investimenti fatti e l'aver creato un'offerta turistica balneare d'eccellenza.

L'emendamento prevede il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle aree dove vivono i manufatti e le proprietà immobiliari degli stabilimenti balneari, con l'obiettivo della privatizzazione con diritto di opzione per i concessionari già esistenti. La restante parte delle concessioni (arenili e ombreggi) rimangono demanio pubblico, soggetto alla concorrenza sulla base di un piano dei servizi che contempli criteri capaci di garantire l'unicità della gestione.

Questo intervento permette quindi di salvaguardare oltre 30.000 aziende, e nello stesso tempo è un'operazione robusta di dismissione e valorizzazione del patrimonio dello Stato, per 5-10 miliardi. Inoltre, dando stabilità alle gestioni viene garantita la ripresa degli investimenti e la crescita del settore.

Infine, l'emendamento prevede la possibilità di utilizzare almeno la metà dei 5-10 miliardi di maggiori risorse a disposizione per creare un fondo di garanzia per i mutui destinati agli investimenti nel settore del turismo, vale a dire per le spiagge, la ristorazione, il commercio e per una grande opera di "rottamazione" e riqualificazione del patrimonio alberghiero italiano.

Emendamento

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

(Attualizzazione e ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità e lo sviluppo delle imprese turistico balneari)

1. Le aree ricomprese tra la dividente demaniale e la linea di costa occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, stabilmente destinate ad attività di servizi con finalità turistico ricreativa, ivi comprese le aree occupate da strutture ed attrezzature anche amovibili asservite alle medesime attività, sono individuate con atto ricognitivo-dirigenziale dalle agenzie del demanio e riconosciute non più appartenenti al demanio marittimo con decreto interministeriale emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con quello delle Finanze sentita la Regione e l'ente locale competenti.
2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali di cui al precedente comma , a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 1, prosegue in favore del titolare della concessione demaniale fino al termine di cui all'art. 34 duodecies, legge 17 dicembre 2012, n. 221 della stessa e con le modalità e condizioni ivi contenute mediante contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392.
3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica, e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un risanamento dei conti pubblici, sono riconosciuti in favore del concessionario, il diritto di opzione all'acquisto delle aree sopra individuate, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4 nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso viene confermato l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. E' posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione in presenza di abusi edilizi gravi, non sanabili nè eliminabili.
4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita la presenza di vincoli ambientali, di destinazione urbanistica e di qualsiasi altra natura. Il prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di proprietà erariale è determinato, in ogni caso, sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe a quelle originarie al momento dell'occupazione o edificazione senza tenere conto delle costruzioni e delle migliorie successivamente apportate.
5. Le restanti aree già facenti parte della medesima concessione di cui al comma 4, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni , dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i seguenti principi:
 - a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa e l'unitarietà funzionale, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;
 - b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;
 - c) abbattimento delle barriere architettoniche;
 - d) contributo alle politiche pubbliche di fruizione e protezione delle spiagge;
 - e) preferenza per la professionalità acquisita nello specifico settore;
 - f) preferenza per forme di aggregazione fra imprese per lo svolgimento di attività e/o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità nel settore balneare;
 - g) il canone demaniale non potrà essere elemento di confronto in quanto definito per legge.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore commerciale dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità.

7. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a venti anni e non superiore a trenta anni. Le concessioni, vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno una durata non inferiore a venti anni.

GRANAIOLO, TOMASELLI, ALBANO, CALEO, FABBRI, FAVERO, MARCUCCI, PADUA, VATTUONE

Granaio

3.0.10



S.1120

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

(Attualizzazione e ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità e lo sviluppo delle imprese turistico balneari)

1. Le aree ricomprese tra la dividente demaniale e la linea di costa occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, stabilmente destinate ad attività di servizi con finalità turistico ricreativa, ivi comprese le aree occupate da strutture ed attrezzature anche amovibili asservite alle medesime attività, sono individuate con atto ricognitivo-dirigenziale dalle agenzie del demanio e riconosciute non più appartenenti al demanio marittimo con decreto interministeriale emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con quello delle Finanze sentita la Regione e l'ente locale competenti.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali di cui al precedente comma, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 1, prosegue in favore del titolare della concessione demaniale fino al termine di cui all'art. 34 duodecies, legge 17 dicembre 2012, n. 221 della stessa e con le modalità e condizioni ivi contenute mediante contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica, e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un risanamento dei conti pubblici, sono riconosciuti in favore del concessionario, il diritto di opzione all'acquisto delle aree sopra individuate, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4 nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso viene confermato l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. E' posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione in presenza di abusi edilizi gravi, non sanabili né eliminabili.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita la presenza di vincoli ambientali, di destinazione urbanistica e di qualsiasi altra natura. Il prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di proprietà erariale è determinato, in ogni caso, sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe a quelle originarie al momento dell'occupazione o edificazione senza tenere conto delle costruzioni e delle migliorie successivamente apportate.

5. Le restanti aree già facenti parte della medesima concessione di cui al comma 4, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i seguenti principi:

a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa e l'unitarietà funzionale, la tutela

ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;

b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;

c) abbattimento delle barriere architettoniche;

d) contributo alle politiche pubbliche di fruizione e protezione delle spiagge;

e) preferenza per la professionalità acquisita nello specifico settore;

f) preferenza per forme di aggregazione fra imprese per lo svolgimento di attività e/o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità nel settore balneare;

g) il canone demaniale non potrà essere elemento di confronto in quanto definito per legge.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore commerciale dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità.

7. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a venti anni e non superiore a trenta anni. Le concessioni, vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno una durata non inferiore a venti anni.

BRUNI



3.9.11

Punto 1) RIFORMA CONCESSIONI DEMANIALI

AS.1120

Dopo l'art. 3-bis aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1 : "Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'art. 01 Legge 4.12.1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall' Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile".

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. E' posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza

con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50% del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo.

Gasparri
Romani
Chiavaroli

Milo De CEROMI

3.0.12

DALLA TOR

RELAZIONE

Valorizzazione delle spiagge (con privatizzazione della parte coperta da immobili), e promozione degli investimenti di riqualificazione del patrimonio turistico-alberghiero italiano

L'obiettivo è di risolvere una questione annosa: quella delle concessioni demaniali, che riguarda 30.000 imprese italiane che hanno fatto investimenti e creato valore sulla base di una Legge dello Stato che fino al 2009 garantiva il rinnovo automatico delle concessioni.

Il Trattato europeo e la direttiva Bolkestein prevedono il rinnovo delle concessioni secondo criteri di concorrenza. Principio che noi condividiamo, purché si riconoscano alle imprese già esistenti gli investimenti fatti e l'aver creato un'offerta turistica balneare d'eccellenza.

L'emendamento prevede il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle aree dove vivono i manufatti e le proprietà immobiliari degli stabilimenti balneari, con l'obiettivo della privatizzazione con diritto di opzione per i concessionari già esistenti. La restante parte delle concessioni (arenili e ombreggi) rimangono demanio pubblico, soggetto alla concorrenza sulla base di un piano dei servizi che contempra criteri capaci di garantire l'unicità della gestione.

Questo intervento permette quindi di salvaguardare oltre 30.000 aziende, e nello stesso tempo è un'operazione robusta di dismissione e valorizzazione del patrimonio dello Stato, per 5-10 miliardi. Inoltre, dando stabilità alle gestioni viene garantita la ripresa degli investimenti e la crescita del settore.

Infine, l'emendamento prevede la possibilità di utilizzare almeno la metà dei 5-10 miliardi di maggiori risorse a disposizione per creare un fondo di garanzia per i mutui destinati agli investimenti nel settore del turismo, vale a dire per le spiagge, la ristorazione, il commercio e per una grande opera di "rottamazione" e riqualificazione del patrimonio alberghiero italiano.

ur

SS

Dopo l'art 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1 : "Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'art. 01 Legge 4.12.1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile".

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. E' posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal

concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50% del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo.

Sen. Comaroli



3.0.13



Dopo l'art. 3-bis aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1 : "Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'art. 01 Legge 4.12.1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall' Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile".

2. Stante le ragioni di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono vendute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. E' posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

3. La cessione di cui al comma 2 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti.

4. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

5. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, ove non provveda alla demolizione delle opere realizzate nel termine di un anno, è riconosciuto un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'Economia e Finanze.

BRUNI *Bruni*



3.0.14

A.S.1120

Emendamento

Art. 3

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari)

1. All'articolo 822 del codice civile dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il lido del mare è quella parte di terraferma che, quotidianamente bagnata dalle acque del mare, anche a causa di moti dovuti a maree, è destinata ad essere utilizzata soltanto per i pubblici usi del mare legati alla pesca, alla navigazione ed all'uso, gratuito, indistinto e generalizzato, da parte della collettività.

La spiaggia è la fascia di terra che è compresa tra il lido del mare ed il territorio del comune immediatamente confinante, corrisponde allo spazio fisico che, durante l'anno, viene coperto dal movimento che le acque del mare fanno verso terra, anche se causato da mareggiate, esclusi comunque eventi eccezionali legati a calamità naturali.

L'arenile è il tratto di terra dal quale il mare si è ritirato da tempo immemorabile o da non meno di cinquanta anni che, previa delimitazione, può essere trasferito al patrimonio disponibile dello Stato. Su di esso, l'autorità amministrativa può costituire diritti a favore di terzi con particolare riguardo alle attività imprenditoriali esistenti ed ai programmi di utilizzazione del bene.

Per pubblici usi del mare si intendono quelli legati alla pesca, anche se effettuata dalla terraferma, alla navigazione in genere ed all'uso, indistinto e generalizzato, da parte della collettività».

2. All'articolo 28 del codice della navigazione, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Il lido del mare è quella parte di terraferma che, quotidianamente bagnata dalle acque del mare, anche a causa di moti dovuti a maree, è destinata ad essere utilizzata soltanto per i pubblici usi del mare legati alla pesca, alla navigazione ed all'uso, gratuito, indistinto e generalizzato, da parte della collettività.

La spiaggia è la fascia di terra che è compresa tra il lido del mare ed il territorio del comune immediatamente confinante, corrisponde allo spazio fisico che, durante l'anno, viene coperto dal movimento che le acque del mare fanno verso terra, anche se causato da mareggiare, esclusi comunque eventi eccezionali legati a calamità naturali.

L'arenile è il tratto di terra dal quale il mare si è ritirato da tempo immemorabile o da non meno di cinquanta anni che, previa delimitazione, può essere trasferito al patrimonio dello Stato. Su di esso, l'autorità amministrativa può costituire diritti a favore di terzi con particolare riguardo alle attività imprenditoriali esistenti ed ai programmi di utilizzazione del bene.

Per pubblici usi del mare si intendono quelli legati alla pesca, anche se effettuata dalla terraferma, alla navigazione in genere ed all'uso, indistinto e generalizzato, da parte della collettività».

3. Ai sensi degli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione, come modificati dal presente articolo, le aree dell'arenile occupate da manufatti di qualsiasi genere, oggetto di concessione demaniale con finalità turistico ricreative e stabilmente destinati a tali attività, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature mobili alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo-dirigenziale dall'agenzia del demanio su richiesta del concessionario, ai fini della successiva vendita.

4. E' riconosciuto in favore del concessionario, il diritto di opzione sull'acquisto delle aree e dei manufatti di cui al comma 3, da esercitarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario medesimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa delle predette aree e manufatti. In assenza di titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi, il concessionario non può esercitare il diritto d'opzione sull'acquisto.

5. Le modalità e i criteri di determinazione del prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di cui al comma 3 sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. L'Agenzia del demanio sulla base del decreto di cui al comma 5, stabilisce il prezzo di cessione sulla base del valore commerciale dell'area e dei manufatti su di essa insistenti, in contraddittorio con il concessionario e con il Comune interessati, prevedendo una percentuale di abbattimento del prezzo in base agli investimenti effettuati e alle migliorie apportate dal concessionario medesimo.


6. Il concessionario che non opti per l'acquisto delle aree e dei manufatti di cui al comma 3, allo scadere della proroga di cui al comma 6, ha diritto al riconoscimento del valore delle migliorie apportate e dell'avviamento commerciale sulla base di parametri stabiliti dall'Agenzia del demanio sentito il Comune interessato.

7. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 3, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di una procedura di assegnazione sulla base di un bando di gara fondato sui seguenti principi:

- a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;
- b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;
- c) abbattimento delle barriere architettoniche;
- d) contributo alle politiche pubbli di fruizione e protezione delle spiagge.

8. Le risorse provenienti dalla vendita delle aree e dei manufatti di cui al comma 3 confluiscono in un apposito fondo per lo sviluppo del turismo balneare, per essere successivamente ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al precedente decreto sono stabilite con il decreto di cui al comma 5.

GRANAIOLO



3.0.15

A.S.1120

Emendamento

Art. 3

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

<<Art. 3-bis
(Disposizioni in materia di concessioni demaniali)

Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito , con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

"5-bis. Nelle more dell'approvazione di una specifica normativa volta a stabilire gli importi dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime indicate all'art. 1, comma 251, lettera b), punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che hanno subito incrementi del canone superiori al 300 per cento, sono sospesi fino al 15 giugno 2014 i pagamenti dei relativi canoni anche nel caso in cui gli importi dovuti siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-ter. Sono, altresì, sospesi fino alla data del 15 giugno 2014 i provvedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti nei confronti delle concessioni di cui al comma 5-bis relativi alla sospensione, revoca o decadenza delle concessioni demaniali marittime derivanti dal mancato versamento del canone nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter calcolata in 65 milioni di euro si provvede:

- a) con l'adeguamento a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;
- b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30% dei canoni dovuti a partire dal 1^a gennaio 2007, qualora non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- c) qualora non sufficiente quanto previsto alla lettera a) e b), con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30% dei canoni dovuti dalle concessioni di cui al comma 5-bis, a partire dall'entrata in vigore della presente legge fino a 15 giugno 2014.

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 48 milioni di euro per l'anno 2014, 648 milioni nell'anno 2015 e 1358 milioni>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 20.000;
 - 2015: - 20.000;
 - 2016: - 20.000.

GRANAIOLO, TOMASELLI, ALBANO, CALEO, FABBRI, FAVERO, MARCUCCI, PADUA, VATTUONE

Granaiole

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo l'art. 3-bis aggiungere il seguente:

« 3 bis »

Art. 3-~~4~~ - Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito , con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

"5-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30.06.2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'art. 3 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-ter. Sino alla stessa data del 30.06.2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'art. 3 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma "4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad Euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014"



SEN. BONFRISCO
SEN. CERONI
SEN. MILO
SEN. MANDELLI

3.0.17

AS.1120

Art. 3-ter

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi per i beni pertinenziali)

Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito , con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

"5-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30.06.2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'art. 3 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-ter. Sino alla stessa data del 30.06.2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'art. 3 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma "4 ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad-Euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014"

BONFRISCO
CERONI
MILO

3.0.18



RELAZIONE

Il presente emendamento ha come fine quello di tamponare una gravissima situazione venutasi a creare per circa 300 concessionari di beni pertinenziali del demanio marittimo e relative aziende impegnate nelle attività ivi esercitate che, in ragione della modifica al D.L. 300/1993 operata dalla legge 296/2006 (finanziaria per l'anno 2007), hanno subito aumenti spropositati, nell'ordine del 3000%-5000% (tremila per cento), del canone demaniale marittimo. Si tratta comunque di una soluzione temporanea per evitare chiusure e fallimenti, nell'attesa di ridefinire in maniera sistematica la questione dei canoni demaniali marittimi, andando a ridurre anche il contenzioso venutosi a creare per effetto dello spropositato aumento sopra citato. In tale ottica, considerato che un intervento risolutivo nei termini appena prospettati dovrebbe incidere per circa 65/70 milioni di Euro (7 anni di arretrati), si precisa sin da ora che si provvederà alla copertura della somma ora indicata con un aumento minimo per tutte le concessioni demaniali marittime, un aumento più cospicuo dei minimi per le concessioni demaniali commerciali non gravate da altri oneri concessori e un contributo dei concessionari interessati e coinvolti nei giudizi di cui sopra da definire.

Per l'emendamento di sospensione si è prevista una copertura, abbondante, di aumento dei minimi per le concessioni ad euro 2.000,00.

AS.1120

Art. 3-ter


(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi per i beni pertinenziali)


Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito , con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

5-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30.06.2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'art. 3 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.



5-ter. Sino alla stessa data del 30.06.2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'art. 3 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma "4 ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad Euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014"

Gasparri 

Romani 

Chiavaroli 

Milo 
GERONI 

3.9.19

RELAZIONE

Il presente emendamento ha come fine quello di tamponare una gravissima situazione venutasi a creare per circa 300 concessionari di beni pertinenziali del demanio marittimo e relative aziende impegnate nelle attività ivi esercitate che, in ragione della modifica al D.L. 300/1993 operata dalla legge 296/2006 (finanziaria per l'anno 2007), hanno subito aumenti spropositati, nell'ordine del 3000%-5000% (tremila per cento), del canone demaniale marittimo. Si tratta comunque di una soluzione temporanea per evitare chiusure e fallimenti, nell'attesa di ridefinire in maniera sistematica la questione dei canoni demaniali marittimi, andando a ridurre anche il contenzioso venutosi a creare per effetto dello spropositato aumento sopra citato. In tale ottica, considerato che un intervento risolutivo nei termini appena prospettati dovrebbe incidere per circa 65/70 milioni di Euro (7 anni di arretrati), si precisa sin da ora che si provvederà alla copertura della somma ora indicata con un aumento minimo per tutte le concessioni demaniali marittime, un aumento più cospicuo dei minimi per le concessioni demaniali commerciali non gravate da altri oneri concessori e un contributo dei concessionari interessati e coinvolti nei giudizi di cui sopra da definire.

Per l'emendamento di sospensione si è prevista una copertura, abbondante, di aumento dei minimi per le concessioni ad euro 2.000,00.

Dopo l'art. 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi per i beni pertinenziali)


Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito , con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

"5-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30.06.2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'art. 3 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-ter. Sino alla stessa data del 30.06.2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'art. 3 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma "4 ter. *In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad Euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014*"

Sen. Comaroli



3.0.20

AS 1120
Emendamento
Art. 3

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3 bis

(Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e da sistemi di garanzia partecipativa, nonché modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, al fine di promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera-corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali prodotti, dispongono adeguati interventi atti a:

- a) incentivare il consumo dei prodotti provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, nonché l'impiego degli stessi, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;
- b) promuovere adeguate attività di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta;
- c) garantire il rispetto della normativa in materia di-presentazione e di etichettatura dei prodotti alimentari attraverso un'idonea attività di controllo.

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per:

a) *prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile*: i prodotti provenienti da filiera corta, per i quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti; b) *prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile*: i prodotti di cui alla lettera b) provenienti da coltivazioni biologiche o equivalenti e a basso impatto ambientale;

c) *prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa*: prodotti provenienti da sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale nei quali la certificazione di qualità è conferita attraverso l'accertamento diretto da parte dei soggetti partecipanti, consumatori e produttori, del rispetto dei criteri guida definiti da ciascun sistema a livello locale in base alle proprie relazioni di fiducia, interdipendenza e scambio di conoscenze;

d) *mercato alimentare di vendita diretta*: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dei produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.

3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, emanati dalla regione o da enti da essa controllati, partecipati o promossi dalle province o dai comuni, può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3-1. e 6.3.1. dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Qualora l'uso dei prodotti di cui comma 2, lettere a), b) e c) abbia costituito titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti, ne è assicurata agli utenti dei servizi di ristorazione adeguata informazione.

4. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, esercenti la vendita diretta dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.

5. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale e allestiscono appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.

6. Nei mercati alimentari di vendita diretta, conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita prodotti alimentari conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. ~~Tale norma non si applica alla vendita di prodotti agroalimentari provenienti da sistemi di garanzia partecipativa di cui al comma 2, lettera c).~~

7. Al fine di accertare eventuali infrazioni delle disposizioni del presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i relativi controlli anche avvalendosi degli organi di polizia amministrativa locale.

8. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La disciplina amministrativa di cui al presente articolo non si applica alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci";

b) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita e l'attività può essere iniziata contestualmente alla concessione da parte del comune dell'area su cui esercitare la vendita";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, e l'attività può essere iniziata contestualmente all'assegnazione del predetto posteggio";

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La vendita diretta in locali aperti al pubblico, ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola, è soggetta a comunicazione al comune nel cui territorio sono ubicati i locali e può essere effettuata a decorrere della data di invio della stessa comunicazione";

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati."»

Consequentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all' articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24-novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008."

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

3.0.21

AS 1120
Emendamento

Art. 3

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis
(Tassazione società agricole)

1. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dalla possibilità di usufruire dell'opzione di cui al primo periodo le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che, pur rivestendo la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, producono e cedono energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili provenienti prevalentemente dal fondo.»

Conseguentemente,

All'articolo 10, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

"16-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: <<Art. 1 - 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila.>>

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: <<Art. 2. - 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

16-ter. L'erogazione della somma di cui al comma 16-bis, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza."

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

3.0.22

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis. - (*Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa*) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernenti piccole confezioni di prodotti sementieri, non si applicano alle confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, in quanto sementi iscritte al registro e certificate.

2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso internet e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotate di fascicolo aziendale nell'ambito del sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre o di olio da utilizzare per usi industriali o agronomici o alimentare, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione e moltiplicazione del seme delle varietà certificate.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi dalla data di semina.

6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del DPR 309/90, accertato con un campionamento della coltivazione.

7. Ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, devono seguirsi le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo previste dalle disposizioni di cui all'allegato 4, del decreto direttoriale del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 5 aprile 2011.

8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo Carabinieri o Repressione Frodi del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuato con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.

9. Dalla applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

A.S. 1120

Art 3 - quater

(Proroga concessioni acquacoltura)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017.

BONFRISCO
GRONCI
MILLO



RELAZIONE

In linea con le proroghe avvenute per le concessioni del demanio marittimo, si propone una proroga per le concessioni per la pesca e l'acquacoltura che, non essendo coperte da proroghe, rischiano di dover chiudere.

3.0.24

A.S. 1120

Art 3 - quater

bis

(Proroga concessioni acquacoltura)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017.

Gasparri

Romani

Chiavaroli

~~_____~~
Nilo

RELAZIONE

In linea con le proroghe avvenute per le concessioni del demanio marittimo, si propone una proroga per le concessioni per la pesca e l'acquacoltura che, non essendo coperte da proroghe, rischiano di dover chiudere.

3.0.25

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo l'art. 3-bis aggiungere il seguente:

« 3 bis »

~~Art 3 - quarter~~ - 1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017.



SEN. BONFRISCO
SEN. CERONI
SEN. MILO
SEN. MANDELLI

3.0.26


Dopo l'art. 3 aggiungere il seguente:

Art 3 – bis

(Proroga concessioni acquacoltura)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017.

Sen. Comaroli



3.0.27

AS 1120
Emendamento
Art. 3

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3 bis

(Modifiche al decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189)

1. All'articolo 8 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del ministero della salute, 12 dicembre 2012, devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.

9-ter. Ai fini del comma 9 bis, si intende per filiera corta una filiera produttiva caratterizzata dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale alla quale appartiene l'allevamento.

9-quater. Con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo."»

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

3.0.28

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«3-bis

(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)

1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell'articolo 9 del DPR 1065/73, le confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 1096/71, in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.
2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso internet e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.
3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotati di fascicolo aziendale nell'ambito del sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre da utilizzare per usi industriali e/o agronomici, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà certificate.
4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi.
6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del DPR 309/90, accertato con un campionamento della coltivazione.
7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto, specificatamente, nell'allegato 4 del DM 7588 del 5 Aprile 2011.
8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo Carabinieri e/o Repressione Frodi del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.
9. Dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PEPE, CASALETTO, CIOFFI, BLUNDO, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SIMEONI, FATTORI, MORRA

AS 1120
Emendamento
Art. 3

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis
(Fondo per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa).

1. Al fine di sostenere e a promuovere la realizzazione di una filiera nazionale della *cannabis sativa* è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il "Fondo per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa" di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Ai fini del presente articolo si definisce *cannabis sativa* la canapa proveniente da regioni tropicali ed utilizzata nelle produzioni industriali conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria in vigore, avente un contenuto di THC (*tetraidrocannabinolo*) inferiore o pari allo 0,2%.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un bando per l'assegnazione del contributo previsto dal Fondo di cui al comma 1 per la realizzazione di cinque progetti pilota per la coltivazione e la promozione della filiera della *cannabis sativa* in cinque regioni selezionate tenendo conto del criterio della compatibilità ambientale, della tradizione relativa alla coltivazione e al ciclo industriale della canapa, nonché della costituzione dei soggetti richiedenti nella forma di una struttura di filiera.

4. I progetti pilota di cui al comma 3, devono essere realizzati entro un anno dalla data di assegnazione del contributo, e devono prevedere:

a) l'organizzazione della produzione per l'attivazione di filiere industriali;

b) la definizione di uno o più centri di stoccaggio, macerazione, prima trasformazione, stigliatura e pettinatura della canapa.»

Conseguentemente all'articolo 9, comma 6, al primo periodo, sostituire rispettivamente le parole: "50 milioni", "40 milioni" e "30 milioni" con le seguenti: "49 milioni", "39 milioni" e "29 milioni".


GAETII, DONNO, CASALETTO, FATTORI

3.0.30

AS 1120
Emendamento

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3 bis
(Fondo per gli interventi di salvaguardia e recupero dei castagneti)

1. Al fine di salvaguardare e recuperare i castagneti presenti nel territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per gli interventi di salvaguardia e recupero dei castagneti» di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Ai fini e per gli effetti del presente articolo, si definiscono:

- a) *castanicoltori*: i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, conduttori di castagneti, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che svolgono questa attività in modo prevalente ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- b) *castagneti da frutto*: fondi con almeno trenta piante di castagno da frutto ad ettaro, di almeno trenta anni di età e ricadenti nell'area fitoclimatica del «*castanetum*»;
- c) *castagneti abbandonati*: castagneti da frutto ad ettaro e un sottobosco in evidente stato di abbandono, con presenza di rovo, ginestra ed erbacee.

3. Per le finalità indicate dal comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a:

- a) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti oggetto degli interventi di cui al presente articolo;
- b) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi e degli indennizzi di cui al presente articolo;
- c) determinare la percentuale dei contributi e degli indennizzi erogabili.

4. Nella determinazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b) è data priorità al recupero e al ripristino dei castagneti da frutto danneggiati dalle seguenti patologie:

- a) *mal dell'inchiostro*;
- b) *cancro corticale*;
- c) *balanino*;
- d) *cydia intermedia e precoce*;
- e) *cinipide del castagno*;
- f) *pammene fasciana*.

5. Al recupero e ripristino dei castagneti colpiti da cinipide del castagno è riservata una percentuale pari al 65 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.

6. Ai castanicoltori, come definiti ai sensi del comma 2, è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti affetti dalle patologie di cui al comma 4.

7. Ai castanicoltori, come definiti ai sensi del comma 2, è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il ripristino dei castagneti abbandonati come definiti dal comma 2, lettera c).

8. Ai castanicoltori che rinunciano alla lotta chimica o integrata contro il cinipide, e qualunque altra forma di infestazione, ed utilizzano contro di esse solamente forme e metodi di lotta biologica universalmente riconosciuti dalla scienza come valide e nelle forme certificate dalle università territorialmente competenti o che assoggettino il castagneto da frutto a forme di coltivazione biologica delle superfici agricole come stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, è riconosciuto un indennizzo per il mancato reddito derivante dalla perdita di produzione seguente all'aprolungata sospensione dei trattamenti chimici. L'indennizzo è calcolato tenendo conto della differenza tra la media dei ricavi registrati negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 e i singoli anni successivi presi in considerazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al presente comma, o di cessazione anticipata dello stesso, il soggetto beneficiario perde ogni diritto alla contribuzione ed è tenuto a restituire gli importi fino a quel momento percepiti.

9. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui al comma 3, e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice

2523.0.31

1/2

6P

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I contributi previsti dal presente articolo sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Gli interventi oggetto dei benefici di cui ai commi 6, 7 e 8 devono essere finalizzati a riportare il castagneto alle condizioni naturali mediante:

- a) lotta biologica realizzata esclusivamente con l'introduzione di antagonisti naturali per il contenimento delle popolazioni di fitofagi e fitoparassiti come individuati sulla base del progresso tecnico e delle evidenze scientifiche;
- b) divieto assoluto di trattamenti chimici che interessino la chioma degli alberi per un raggio di un chilometro dai punti di lancio, per una durata non inferiore ai cinque anni;
- c) sesti di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura periodica e pluriennale, che rispettano le pratiche tradizionali locali, garantendo una densità di piante per ettaro compresa tra un minimo di 50 e un massimo di 100;
- d) operazioni di potatura, spollonatura e falciatura;
- e) utilizzo limitato dei mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni e per il taglio dell'erba, al fine di salvaguardare il sottobosco ed il cotico erboso che deve essere mantenuto ad un'altezza non inferiore a cinque centimetri.

11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti.

12. Le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 11, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 3, sentiti i comuni competenti per territorio:

- a) definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui al presente articolo;
- b) stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi e l'erogazione degli indennizzi;
- c) provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi e degli indennizzi sulla base dell'istruttoria svolta a norma del sistema integrato di gestione e controllo di AGEA e su nullaosta del comune competente per territorio.

13. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi e gli indennizzi previsti dal presente articolo. Per lo svolgimento dei controlli le regioni si avvalgono di unità del Corpo forestale dello stato, del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, oltreché della polizia provinciale.

14. Nel caso in cui il castanicoltore beneficiario dei contributi e degli indennizzi di cui ai commi 6, 7 e 8 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti dell'ammontare erogato. Il castanicoltore di cui al periodo precedente non è ammesso a beneficiare di ulteriori contributi e indennizzi di cui alla presente legge.

15. Nel caso in cui il castanicoltore beneficiario dei contributi e degli indennizzi di cui ai commi 6, 7 e 8 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al castanicoltore di cui al periodo precedente è revocata l'assegnazione dei contributi concessi.

16. È fatta salva la facoltà per le regioni di predisporre ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del presente articolo.

17. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.

Conseguentemente all'articolo 9, comma 6, al primo periodo, sostituire rispettivamente le parole: "50 milioni", "40 milioni" e "30 milioni" con le seguenti: "45 milioni", "35 milioni" e "25 milioni".

GATTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

3.0.31

AS 1120
Emendamento
Art. 3

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3 bis

(Sospensione dei debiti per le aziende agricole e imprenditori agricoli in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'Inps, dell'ISMEA e degli istituti di credito)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole a fronte della crisi economica e di mercato in atto e di limitarne le conseguenze economiche, finanziarie e sociali è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'INPS, pagamenti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle Banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e ad ISMEA, da aziende agricole e da imprenditori agricoli.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui allo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con il maggior gettito derivante dalla rideterminazione delle aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi come stabilito dal comma 4 del presente articolo.
4. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a) le parole "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti "13,1 per cento";
 - b) alla lettera b) le parole "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti "12,1 per cento";
 - c) alla lettera c) le parole "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti "11,1 per cento";
 - d) alla lettera d) le parole "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti "9,5 per cento";
 - e) alla lettera e) le parole "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti "8,5 per cento".
5. È sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole e imprenditori agricoli, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.
6. Fino alla data di cui al comma 5 è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 Marzo 1942 n. 267. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.»


GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

3.0.32

A.S. 1120
Emendamento
Art. 3

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La Cassa Depositi e Prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:
 - a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
 - b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. Gli interventi di garanzia del Cassa Depositi e Prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.
4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.

Conseguentemente:

- a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*
- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
 - All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,3 per mille >>;
 - all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
 - All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
 - *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) *La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

TOMASELLI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis

1. La Cassa Depositi e Prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:
 - a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
 - b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. Gli interventi di garanzia del Cassa Depositi e Prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.
4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.
5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

RELAZIONE

Redd (D'Am)
MANDELLI (Mandelli)

L'emendamento è finalizzato a favorire l'erogazione di nuovi finanziamenti per la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca, nonché per rilanciare i consumi di beni durevoli ed il mercato immobiliare.

Per tale finalità è previsto che la Cassa depositi e Prestiti (CDP) possa concedere garanzie a prima richiesta agli intermediari finanziari, assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza secondo criteri, condizioni e le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

La garanzia dello Stato è funzionale a consentire agli intermediari finanziari un minor assorbimento di capitale ai fini del patrimonio di vigilanza (grazie alla c.d. "ponderazione zero") secondo le regole di Basilea II e, di conseguenza, estende la disponibilità del credito.

Con DM del Ministero dell'economia sono disciplinate le modalità attuative del disposto normativo.



3.0.34
256

60

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis - 1. La Cassa Depositi e Prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

- a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
- b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia del Cassa Depositi e Prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.

4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.

5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.



Sen. Anna Bonaiuto

SEN. CERONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

3.0.35

56

A.S. 1120

Emendamento all'art. 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis

1. La Cassa Depositi e Prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

- a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
- b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia del Cassa Depositi e Prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.

4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.

5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

RUSSO



3.0.36

EMENDAMENTO

AS 1120

ART. 3

DOPO L'ARTICOLO AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

Articolo ~~3~~ - bis

(Razionalizzazione dell'assetto della Cassa conguaglio per il settore elettrico

presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. Al fine di garantire una maggiore razionalizzazione ed economicità del settore elettrico, con l'entrata in vigore del presente provvedimento, l'ente Cassa Conguaglio per il settore elettrico è soppresso e tutte le relative funzioni, competenze, poteri nonché i rapporti giuridici attivi e passivi e le risorse finanziarie della stessa sono trasferiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, che le esercita nel rispetto delle norme vigenti.

2. Il rapporto di lavoro del personale del soppresso ente viene assoggettato alla contrattazione collettiva in vigore per il personale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, così come definita dalla medesima Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge istitutiva. Le consistenze di personale necessarie a garantire le esigenze funzionali ed organizzative connesse allo svolgimento delle attività sono autonomamente definite con appositi provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto del limite di cinquanta unità con conseguente riduzione delle attuali consistenze del sopprimendo Ente. Nelle more dell'adozione di detto provvedimento da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il personale in servizio presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico continua a svolgere le ordinarie funzioni assegnate all'Ente.

3. Al fine di garantire l'esercizio delle attività assegnate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può individuare un apposito segmento della propria organizzazione la cui gestione viene demandata ad un organo distinto dal Collegio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che mantiene su di esso poteri di indirizzo, coordinamento e direttiva.

4. Fino alla naturale scadenza il Presidente e il Comitato di gestione del sopprimendo Ente confluiscono, in qualità di esperti nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nell'organo di gestione di cui al precedente comma, così come disposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Il Collegio dei revisori del sopprimendo Ente, nominato ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 64/09, resta in carica fino alla scadenza prevista dalla richiamata normativa.

3.0.37



S'Az
Cely

John Stein

Mandall 33

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Variazione della denominazione istituzionale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n.481, provvede, con propria deliberazione, alla variazione della denominazione istituzionale, nella quale vengano messi in evidenza la funzione indipendente di regolazione, i settori o i servizi di pubblica utilità cui la medesima Autorità è preposta *ex lege*.»

D'Alì



Manservigi



3.0.38

Relazione illustrativa

La norma è volta a dare applicazione a quanto previsto dalle leggi istitutive, da un lato, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (legge n. 287/1990), e, dall'altro, delle Autorità indipendenti di regolazione dei servizi di pubblica utilità (l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla legge n. 481/1995; l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge n. 249/1997; l'Autorità di regolazione dei trasporti di cui alla legge n. 214/2011, di conversione del decreto-legge n. 201/2011). Tali leggi, infatti, stabiliscono espressamente, per ciascuna delle suddette Autorità, che a queste è riconosciuta una piena autonomia contabile (cfr. articolo 10, comma 6, legge n. 287/1990; articolo 2, comma 27, legge n. 481/1995; articolo 1, comma 9, legge n. 249/1997; articolo 37, comma 1, legge n. 214/2011, che rinvia alla precitata legge n. 481).

In particolare, l'emendamento proposto mira a consentire alle Autorità indipendenti ricomprese nel suo ambito applicativo di accompagnare l'equilibrato e corretto sviluppo dei settori economici con adeguati livelli di regolazione e controllo, anche tramite l'adozione di misure gestionali di contenimento della spesa alternative ma pur sempre equivalenti a quelle previste dalle disposizioni di legge in materia di finanza pubblica, assicurando, in ogni caso, il conseguimento dei medesimi risparmi previsti dalla legislazione vigente e la complessiva contribuzione prevista in favore del bilancio dello Stato

In definitiva, tale previsione salvaguarda gli obiettivi di finanza pubblica e i relativi saldi, garantendo, al contempo, il rispetto dell'autonomia finanziaria e indipendenza sia dell'Autorità antitrust sia dei Regolatori di settore sancito anche a livello sovranazionale

3.0.3a

AS 1120



Legge di Stabilità per il triennio 2014-2016

Emendamento Art 3

Al comma 1 secondo periodo

Le parole " 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord" sono sostituite dalle seguenti: " di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"

Tarquinio



D'AMBROSIO LETTIERI

3.0.39



AS 1120

Legge di Stabilità per il triennio 2014-2016

Emendamento Art 3

Al comma 1 secondo periodo

Le parole " 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord" sono sostituite dalle seguenti: " di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"

Tarquinio

Motivazione

L'emendamento mira a mantenere la stessa chiave di riparto del Fondo di sviluppo e coesione (ex FAS) stabilita con la legge 2 del 2009. La previsione di percentuali inferiori, come quelle indicate nella legge di stabilità comportano un tagli di risorse per il mezzogiorno di oltre 2,5 miliardi di euro. A tal fine occorre ricordare che già nel vecchio periodo di programmazione le risorse effettivamente trasferite al mezzogiorno hanno subito forti riduzioni (oltre 20 miliardi di euro) per far fronte alle diverse emergenze connesse alla crisi economica.

3.0.39

